



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Nicolella	Presidente
dott.ssa Rossella Cassaneti	Consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **66719** R.G., instaurato a istanza della Procura Regionale nei confronti dei sigg.:

1. Pietro CAPOGRECO ( \_\_\_\_\_ ), nato \_\_\_\_\_ agosto \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 20.1.2016, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Simone Ciccotti ( \_\_\_\_\_ ), Renato Sirio e Tommaso Marvasi, con i quali è domiciliato

2. Luciano DASSATTI ( \_\_\_\_\_ ), nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

n. 237, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 21.1.2016, dall'avv. Pasquale Varone ( \_\_\_\_\_ ), con il quale è domiciliato in \_\_\_\_\_, dell'avv.

Monica Mazziotti

3. Francesco NERLI ( ), nato a ,  
t , residente , alla ,  
n. 15, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della me-  
moria di costituzione depositata il 22.1.2016, dagli avv.ti Andrea Ab-  
bamonte e Gianluigi Pellegrino ), eletti-  
vamente domiciliato presso lo studio del primo a

4. Dario LEARDI, nato ,  
ivi residente alla , rappresentato e di-  
feso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione depo-  
sitata il 20 gennaio 2016, dall'avv. Enrico Angelone, elettivamente  
domiciliato presso lo studio del medesimo in Napoli, alla via Cervan-  
tes, n. 64

5. Ciro BIANCO , nato a ,  
ivi residente alla , rappresentato e difeso,  
giusta mandato a margine della memoria di costituzione depositata  
il 19-1-2016, dall'avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio del medesimo n.  
3 ( );

6. Emilio SQUILLANTE , nato il  
a , ivi residente alla  
, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della  
memoria di costituzione depositata il 26.5.2016, dall'avv. Mario Ia-  
lunardo ) e dall'avv. Domenico

Siniscalchi \_\_\_\_\_), con i quali ha eletto domicilio in Napoli, alla \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. Raffaele Pignataro;

7. Stefano PORCIANI \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione depositata il 21.1.2016, dall'avv. Pasquale Varone, con il quale è domiciliato \_\_\_\_\_ presso l'avv. Monica Mazziotti \_\_\_\_\_

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 12.2.2015;

VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle Difese dei convenuti;

VISTI gli altri atti di giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 26 settembre 2019, con l'assistenza del segretario dott.ssa Filomena Manganiello, sentiti il relatore consigliere dott.ssa Benedetta Cossu, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Ferruccio Capalbo e gli avvocati Simone Ciccotti, Domenico Siniscalchi, Mario Ialunardo, Pasquale Varone, Massimo Falco (per delega orale degli avvocati Gianluigi Pellegrino e Andrea Abbamonte), Gherardo Marone ed Enrico Angelone.

Ritenuto in

FATTO

[1] L'atto di citazione.

Con atto di citazione depositato il 12 febbraio 2015 la Procura regionale -previa formale contestazione degli addebiti mediante invito a dedurre *ex art.* 5, comma 1, d.l. n. 453/1993, conv., con modificazioni, in l. n. 19/1994 e contestuale richiesta di sequestro *ante causam*- conveniva in giudizio i sig.ri Francesco NERLI (in qualità di Presidente dal 21.2.2000 al 4.12.2008), Emilio SQUILLANTE (in qualità di dirigente dell'area istituzionale dal 19.3.2001 al 31.1.2001), Luciano DASSATTI (in qualità di Presidente dal 4.2.2009 al 21.3.2013 e Commissario straordinario dal 22.3.2013 al 12.12.2013), Dario LEARDI (in qualità di Dirigente dell'area amministrativo-contabile dall'1.3.2004 ad oggi), Ciro BIANCO (in qualità di Dirigente dell'area amministrativo-contabile, responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dal 1998 al 31.5.2005 e dirigente dell'Ufficio di Ragioneria dall'1.6.2005 ad oggi), Pietro CAPOGRECO (in qualità di Segretario Generale dal 19.1.2001 al 5.9.2008) e Stefano PORCIANI (in qualità di Dirigente dell'area istituzionale- Ufficio Demanio dall'11.1.2010 al 31.1.2011 e dirigente f.f. dell'area istituzionale dall'1.2.2011 al 12.12.2013) per sentirli condannare al pagamento in favore dell'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, d'ora innanzi Autorità) di € 5.827.241,53, secondo la ripartizione in quote indicata nell'atto di citazione medesimo.

La Procura erariale precisava di aver dato avvio alle indagini, conferendo apposita delega alla Guardia di Finanza, nucleo Polizia Tributaria di Napoli, Gruppo Spesa pubblica I ADE, a seguito di un esposto nel quale venivano segnalate plurime fattispecie di danno erariale.

Si trattava, in particolare di quanto segue: 1) omessa riscossione, per un lungo arco temporale, di entrate a titolo di canoni di concessione demaniale, diritti di approdo e di *security*; 2) autorizzazione di dilazioni e rateizzazioni per entrate dovute ai predetti titoli in assenza dei presupposti di legge; 3) omessa riscossione di crediti per la concessione in uso a titolo oneroso, alla società CONATECO spa, di gru *portainers*; 4) occupazione abusiva *sine titulo* di suolo demaniale.

Nell'atto di citazione la Procura contabile ricostruiva il quadro normativo di riferimento, contenuto:

a) in generale per le Autorità di sistema Portuale, nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante le disposizioni su natura giuridica, compiti e funzioni, gestione patrimoniale e finanziaria, organi;

b) per l'Autorità di Napoli (oggi del Mar Tirreno Centrale), nella deliberazione del Comitato Portuale n. 35 del 27.7.2004, avente ad oggetto l'approvazione del dimensionamento organizzativo della segreteria tecnico-operativa; nella delibera n. 26 del 27.1.2006 del Presidente dell'Autorità, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento di accertamento e riscossione delle entrate ordinarie; nella nota del Ministero dei Trasporti n. 12638 del 6.12.2007, recante l'approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità.

La Procura descriveva la struttura organizzativa dell'ente, articolata in quattro aree dirigenziali di carattere generale (Amministrazione e Contabilità, Istituzionale, Tecnica, Affari Giuridici e Contrattuali), alle dipendenze del Presidente e del Segretario generale, precisando che l'attività di riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese

è attribuita a quella tecnico-contabile e al relativo ufficio di ragioneria e di controllo di gestione.

In particolare, l'articolo 20 del Regolamento di contabilità (sia quello vigente, sia quello previgente approvato con delibera del Comitato Portuale n. 24/1999) prevede l'obbligo dell'area amministrazione e contabilità di vigilare sulla pronta e integrale riscossione delle entrate, di riferire sulla realizzazione delle entrate dell'Autorità, nonché sui ritmi di accumulo e riscossione dei crediti con periodiche relazioni al Segretario Generale.

All'area istituzionale e al relativo ufficio del demanio sono affidate invece le funzioni di controllo previste dalla legge sui beni demaniali e patrimoniali mediante il controllo delle aree, dei beni e del loro utilizzo.

Quanto alle modalità di riscossione delle entrate relative a concessioni demaniali, diritti di approdo e di *security*, la Procura contabile richiamava l'art. 18 l. n. 84/94, oltre che le fonti secondarie contenute nel regolamento per l'accertamento la riscossione delle entrate del 27.1.2006 e nel decreto del presidente dell'Autorità n. 67 del 22.6.2005.

La Procura descriveva, altresì, le modalità di fatturazione e riscossione dei diritti di approdo e di *security*, i primi istituiti con decreto del Presidente dell'Autorità n. 81 del 27.5.2002, con il quale è stato imposto alle navi e ai mezzi veloci che approdano nel suddetto porto presso banchine pubbliche, il pagamento di una quota nel rispetto della tabella allegata al medesimo decreto; i secondi istituiti con

decreto del presidente dell'Autorità n. 99 del 20/12/2006, modificato con decreti nn. 38/10, 61/10 e 13/11 con i quali è imposto a tutti i soggetti che a vario titolo utilizzano le aree portuali un'addizionale in ragione del numero di passeggeri e di veicoli imbarcati a bordo delle proprie unità in partenza dal porto di Napoli.

**[1.1] Le singole fattispecie di danno.**

La Procura procedeva poi a individuare le seguenti fattispecie di danno erariale.

**(A) Danno da omessa riscossione dei crediti di cui ai residui attivi iscritti negli anni 2004-2009 a titolo di concessioni demaniali, diritti di approdo e diritti di security.**

Rispetto alla quantificazione (€ 7.659.037,69) contenuta nell'invito a dedurre, tale voce di danno, a seguito di quanto eccepito dai convenuti in sede cautelare, è stata rideterminata nell'atto di citazione in € 4.225.659,46.

Tale rideterminazione è conseguita all'applicazione, da parte della Procura, del principio affermato dalla giurisprudenza contabile secondo il quale, in caso di omessa acquisizione di entrate, il danno certo, attuale e concreto, utilmente perseguibile con l'azione di responsabilità amministrativo-contabile è ravvisabile solo *“allorquando sia definitivamente preclusa la possibilità di esperire, da parte dell'amministrazione danneggiata, ogni possibile rimedio giurisdizionale per lo spirare dei relativi termini di prescrizione”*.

Nell'importo ricalcolato, la Procura ricomprendeva i crediti iscritti a residui attivi per i quali l'Autorità, pur avendo emesso fattura negli

anni 2004/2009, non ha provveduto a riscuoterli in via coattiva o a costituire in mora il debitore ai fini della interruzione del termine di prescrizione quinquennale *ex art. 2948 c.c.*

Dal danno originariamente contestato nell'invito a dedurre sono state detratte le seguenti quote:

- 1) € 1.486.419,80 recuperati nel corso del 2014 dalla stessa Autorità;
- 2) € 140.975,00 relativi ai piani di rateizzo che hanno interrotto il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto di credito da parte dell'Autorità;
- 3) € 579.469,14 per i quali sono state trasmesse ai debitori raccomandate A/R con allegata ricevuta di ritorno, che hanno avuto efficacia di atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito da parte dell'Autorità.

Sono stati, viceversa, aggiunti € 788.352,51 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria ed € 727.464,23 a titolo di residui attivi maturati successivamente e stralciati dal bilancio in quanto ritenuti inesigibili per colpevole inerzia.

Secondo le prospettazioni attoree, la quota complessiva di danno subita dall'Autorità è quindi pari ad € 4.225.659,46 (2.709.842,72 + 788.352,51 + 724.464,23).

Nella memoria del 26.2.2015 depositata nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza del Giudice designato n. 45/2015, la Procura rideterminava ulteriormente la voce di danno in esame, quantificandola:  
- in € 3.361.262,20-, di cui € 2.623.279,60 per crediti non riscossi periodo 2004/2009 ed € 737.982,60 per residui attivi stralciati;

- in una seconda ipotesi, in € 2.501.728,37-, di cui € 1.763.745,77 per crediti non riscossi periodo 2004/2009 ed € 737.982,60 per residui attivi stralciati.

In ossequio al nesso di causalità materiale, la Procura addebitava tale voce di danno ai seguenti convenuti: a) **NERLI Francesco e DASSATTI Luciano** che (in qualità, il primo, di Presidente nel periodo dal 21.2.2000 al 4.12.2008; il secondo, di Presidente dal 4.2.2009 al 21.3.2013 e di Commissario straordinario dal 22.3.2013 al 12.12.2013), sulla base dei compiti attribuiti dall'articolo 8 della legge 84/94 al Vertice istituzionale, avevano il dovere di monitorare la corretta ed efficace gestione dei beni demaniali da parte degli uffici, anche sotto il profilo della riscossione dei canoni di concessione; b) **BIANCO Ciro e LEARDI DARIO** che (in qualità, il primo, di Dirigente dell'Area amministrativo-contabile - Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dal 1998 al 31.5.2005 e di Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria dall'1.6.2005 alla data odierna; il secondo, di Dirigente dell'Area amministrativo-contabile dall'1.3.2004 alla data odierna), hanno, con colpa grave, omesso di svolgere i compiti relativi alla regolare riscossione delle entrate affidati all'Ufficio di ragioneria dalle fonti regolamentari che disciplinano le diverse articolazioni organizzative dell'Ente; c) **CAPOGRECO Pietro** che, in qualità di Segretario Generale dal 19.1.2001 al 5.9.2008, pur essendo a conoscenza delle difficoltà organizzative delle procedure di riscossione dei crediti dell'Autorità, dopo aver adottato l'ordine di servizio n. 34/2003 nel quale erano state fornite direttive finalizzate a superare le difficoltà operative,

non ha posto in essere nessuna ulteriore misura organizzativa; d) **SQUILLANTE Emilio**, che, in qualità di dirigente dell'Area istituzionale dal 19.3.2001 al 31.1.2011, ha omesso di denunciare alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 52 RD 1214/1934, lo stato di confusione in cui versavano le procedure di riscossione dei crediti dell'Autorità, nonostante avesse adottato una circolare interna (n. 1/2003 del 2.9.2003) finalizzata a implementare l'adempimento, da parte degli uffici alle sue dipendenze, degli obblighi di controllo dei concessionari.

La ripartizione in quote del danno veniva effettuata dalla Procura nell'atto di citazione, prima delle rimodulazioni operate nella fase cautelare, nel seguente modo: NERLI Francesco € 300.000,00; SQUILLANTE Emilio € 200.000,00; DASSATTI Luciano € 1.725.659,46; LEARDI Dario € 900.000,00; BIANCO Ciro € 600.000,00; CAPOGRECO Pietro € 500.000,00.

**(B) Danno da omessa riscossione dei crediti di cui ai residui attivi iscritti dal 2010 al 2013.**

Tale voce di danno, quantificata dalla Procura in € 324.562,42-, prendendo a parametro di riferimento il rendimento derivante dall'investimento in titolo di Stato annuali, si riferirebbe alla mancata disponibilità da parte dell'Autorità di entrate relative a crediti per i quali non è ancora decorso il termine di prescrizione delle somme che avrebbero potuto essere destinate a finalità di pubblico interesse.

La Procura la addebitava al **DASSATTI**, in qualità di Presidente dell'Autorità dal 4.2.2009 al 21.3.2013 e di Commissario straordinario

dal 22.3.2013 al 12.12.2013, per € 224.562,42; al **BIANCO** in qualità di Dirigente dell'Area amministrativo/contabile - Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dal 1998 al 31.5.2005 e di Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria dall'1.6.2005 alla data odierna, per € 50.000,00; al **LEARDI** in qualità di Dirigente dell'Area amministrativo/contabile dall'1.3.2004 alla data odierna, per € 50.000,00.

**(C) Danno da omessa riscossione dei canoni fissati per la concessione in uso a titolo oneroso alla CONATECO spa di due GRU *POR-TAINERS*.**

Il danno ipotizzato dalla Procura è costituito dalla perdita imputabile alla mancata disponibilità dei canoni annui dovuti dalla CONATECO spa per l'utilizzo delle gru *portainers* nel periodo 2008-2013, in assenza di un atto formale di concessione.

La quantificazione in € 170.789,28 è stata effettuata prendendo a parametro di riferimento, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., il rendimento in titoli di Stato annuali che il canone dovuto per gli anni 2008-2013 avrebbe avuto nelle singole annualità in cui avrebbe dovuto essere riscosso.

Tale voce di danno è stata addebitata ai convenuti: a) **NERLI** e **DASSATTI** per aver omesso di adottare il formale atto di concessione al fine di poter legittimamente pretendere la riscossione del relativo canone; b) **LEARDI** e **BIANCO** i quali, nell'esercizio degli obblighi di vigilanza delle riscossioni delle entrate imposti dall'articolo 20 del regolamento di contabilità, avrebbero dovuto sollecitare al Presidente l'adozione del titolo formale, necessario al fine di riscuotere i

canoni o, in caso di condotta morosa, di dare avvio al procedimento di decadenza dalla concessione.

Il danno è stato ripartito dalla Procura nelle seguenti quote: NERLI € 40.000,00; DASSATTI € 100.789,28; LEARDI € 15.000,00; BIANCO € 15.000,00.

**(D) Danno da omesso introito delle somme dovute a titolo di indennizzo per le occupazioni abusive di suolo demaniale.**

Tale voce di danno si riferisce alla mancata riscossione dell'indennizzo previsto dall'articolo 8 d.l. 5.10.1993, n. 400 per i numerosi casi di occupazione di suolo demaniale all'interno dell'area portuale, da ritenersi abusive in quanto condotte *sine titulo* o con titolo concessorio scaduto e non rinnovato.

La Procura, ritenendo applicabile la prescrizione decennale al termine entro cui far valere il diritto di credito relativo all'indennizzo in esame, ha quantificato tale voce di danno in € 1.106.230,37 così ripartiti: a) € 445.115,30 per le occupazioni abusive degli anni 2004-2005; b) € 98.931,05 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme; c) € 564.184,02 a titolo di mancata disponibilità di entrate costituite dalle quote di indennizzo dovute e non riscosse negli anni dal 2006 al 2013.

Tale voce di danno è stata addebitata a: a) Emilio **SQUILLANTE**, sul quale, in relazione al ruolo di Dirigente dell'area istituzionale dal 19.3.2001 al 31.1.2011 e di Segretario Generale dell'Autorità dall'1.2.2011 ad oggi, gravava l'obbligo di monitorare eventuali occupazioni abusive, così come risulta da alcune iniziative dallo stesso poste

in essere (circolare interna del 2.9.2003, ordine di servizio n. 27 del 29.10.2004 e successiva nota del 15.2.2008, prot. 75) e di esercitare poteri sostitutivi della colpevole inerzia degli uffici, al fine di attivare i necessari controlli e consentire all'Ufficio legale di procedere alla riscossione coattiva dei crediti dell'Autorità; b) Pietro **CAPOGRECO**, Francesco **NERLI** e Luciano **DASSATTI** che sono stati resi edotti della questione per aver ricevuto gli atti posti in essere dallo **SQUILLANTE** sopra indicati, la relazione ispettiva del MEF del 2005 e i rilievi formulati dal responsabile dell'Ufficio Legale.

Il danno è stato ripartito dalla Procura nelle seguenti quote: **NERLI** Francesco € 252.076,00; **DASSATTI** Luciano € 252.076,00; **SQUILLANTE** Emilio € 350.000,00; **CAPOGRECO** Pietro € 152.076,00; **PORCIANI** Stefano per € 100.000,00.

## **[2] La fase cautelare.**

Contestualmente all'invito a dedurre, la Procura presentava, nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione del **PORCIANI**, istanza di sequestro cautelare *ante causam*, limitatamente all'omessa riscossione dei crediti di cui residui attivi iscritti negli anni dal 2004 al 2009 a titolo di: canoni delle concessioni demaniali, diritti di approdo e diritti di *security*.

La misura cautelare patrimoniale venne concessa con decreto presidenziale del 5 novembre 2014.

In sede di giudizio di convalida, la Procura, con memoria del 3.12.2014, rideterminava il pregiudizio erariale (già quantificato nell'invito a dedurre in € 7.661.037,69) in € 4.225.659,46 o, in subordine, in €

2.244.218,22 (per l'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'idoneità delle delibere di rateizzazione a interrompere i termini prescrizionali).

Con ordinanza n. 45 del 28.1.2015, il Giudice designato accoglieva la richiesta di sequestro conservativo *ante causam* sino a concorrenza della somma di € 3.436.306,95, di cui € 2.708.842,72 per crediti non riscossi ed € 727.464, 23 per residui stralciati.

Nell'ambito del giudizio di reclamo, la Procura, con memoria depositata il 26.2.2015 riduceva ulteriormente la pretesa erariale ad € 3.361.262,20 (di cui € 2.623.279,60 a titolo di crediti non riscossi ed € 737.982,60 a titolo di residui attivi stralciati) o, in via subordinata, in € 2.501.728,37 (di cui € 1.763.745,77 per crediti non riscossi ed € 737.982,60 per residui attivi stralciati).

Con ordinanza n. 370 del 23.9.2015, infine, la Sezione Giurisdizionale revocava, in esito al reclamo proposto dai convenuti LEARDI, BIANCO, DASSATTI, NERLI, CAPOGRECO e SQUILLANTE, la misura cautelare del sequestro conservativo dei beni.

### **[3] Le difese dei convenuti.**

Tutti i convenuti si costituivano nel presente giudizio di merito.

**[3.1]** Il **BIANCO** si costituiva con memoria depositata il 19 gennaio 2016.

In primo luogo, tenuto conto della modifica nel *quantum* della richiesta di danno formulata dalla Procura nella memoria del 26.2.2015 resa nell'ambito del giudizio di convalida del sequestro, la Difesa rilevava che la domanda contenuta nell'atto di citazione per la parte

eccedente la somma di € 4.962.844,27 deve considerarsi inammissibile.

In relazione alla **prima voce di danno** (*omessa riscossione dei crediti di cui ai residui attivi iscritti negli anni dal 2004 al 2009 a titolo di canoni delle concessioni demaniali, diritti di approdo e diritti di security*) svolgeva le seguenti considerazioni.

Per la **sottovoce** di danno relativo ai canoni demaniali (cap. 16), quantificato dalla Procura nell'atto di citazione in € 2.709.842,72 a seguito delle riduzioni operate nelle memorie della fase cautelare, devono essere ulteriormente detratti i seguenti importi:

- 1) € 34.858,62 per crediti antecedenti al 2004, essendo stato l'invito a dedurre notificato al BIANCO il 12.11.2014;
- 2) € 1.243.391,28 riferiti a crediti regolarmente riscossi dall'Autorità a far data dal dicembre 2014;
- 3) € 1.125.430,20 riferiti a crediti oggetto di piani di rateizzazione in corso di pagamento;
- 4) € 144.343,59 riferiti a crediti cancellati con delibera del Comitato Portuale n. 26/2014 in quanto inesistenti e a crediti in ordine ai quali, con delibera del Comitato Portuale n. 22/2014 e con parere favorevole del revisore dei conti, si è espressa rinuncia in ragione dell'esiguità del loro importo.

La somma residua pari ad € 161.819,03 non può ritenersi prescritta in quanto sono stati sempre inoltrati i relativi solleciti di pagamento, interruttivi della prescrizione e sono stati accordate ai debitori le rateizzazioni integranti riconoscimento di debito.

Per la **seconda sottovoce** di danno, riferita agli interessi e rivalutazione monetaria che i crediti avrebbero prodotto se tempestivamente riscossi, quantificata dalla Procura in € 788.352,51, la Difesa eccepiva l'insussistenza, sia perché nessuna norma impone agli Enti Pubblici di investire in titoli di Stato il denaro derivante da introiti di canoni o fitti, che viene utilizzato per spese correnti e non sarebbe fruttifero; sia perché su crediti recuperati o in corso di recupero i debitori corrispondono gli interessi di mora al tasso previsto dal decreto presidenziale n. 67/2005 (circa il 7%).

In relazione alla **terza sottovoce** di danno, riferita a crediti stralciati in quanto ritenuti inesigibili per colpevole inerzia e quantificati in € 727.464,23 (ovvero in € 737.982,60 nella memoria depositata il 26.2.2015), contestava la fondatezza della pretesa, in quanto le cancellazioni sono motivate o da errori di fatturazione, o dalla rinuncia alla riscossione in ragione dell'esiguità del valore del credito e, comunque, in quanto deve escludersi la responsabilità del BIANCO dato che la valutazione in ordine alle riduzioni e alle rinunce ai crediti sono rimesse al Comitato Portuale e al Presidente dell'Ente.

In relazione alla **seconda voce di danno** (*omessa riscossione dei crediti di cui ai residui attivi iscritti negli anni dal 2010 al 2013*), quantificato dalla Procura in € 324.562,42-, la Difesa del BIANCO svolgeva le medesime considerazioni già indicate per la sottovoce di danno relativa a interessi e rivalutazione (alle quali, per brevità si rimanda) e rilevava errori calcolo.

Eccepiva, infatti, che nella sorte capitale sono stati ricompresi anche

importi oggetto di rateizzazione di cui la Procura ha riconosciuto la piena legittimità e, ai sensi dell'articolo 6 del D.P. n. 67/2005, sulle somme corrisposte in ritardo sono computati interessi di mora al tasso del 3%, aumentato ulteriormente in proporzione al ritardo nel pagamento.

La **terza fattispecie di danno** (*omessa riscossione dei canoni fissati per la concessione in uso, a titolo oneroso, alla CONATECO s.p.a. di due GRU PORTAINERS*) non sarebbe configurabile in quanto il canone relativo al periodo antecedente alla formale sottoscrizione del contratto di concessione del 22.1.2013 (anni 2007-2013) è stato ricompreso, maggiorato degli interessi per il ritardo nei pagamenti, nel canone dell'intero periodo di durata della concessione (2013-2017) in € 849.126,84 annui.

Non sarebbe, inoltre, configurabile la condotta antigiuridica connotata da colpa grave contestata al BIANCO, in quanto il differimento della sottoscrizione della concessione all'anno 2013 non è dipeso da inerzia degli organi dell'Autorità, ma è stato frutto di una scelta del Presidente di accogliere le richieste della Società, scelta supportata dal Comitato Portuale e dal parere positivo dei Revisori dei conti.

Quanto al ruolo ricoperto nell'ambito dell'Autorità, la Difesa evidenziava che il BIANCO non è mai stato dirigente dell'Area amministrativo/contabile, in quanto dal 1998 al maggio 2005 è stato funzionario quadro dell'Ufficio Ragioneria dell'Area amministrazione e contabilità e, solo con decreto del Presidente dell'Autorità 12.5.2005 n. 53, gli è stato conferito l'incarico di dirigente del medesimo Ufficio (e

non dell'Area Amministrazione e Contabilità).

Aggiungeva altresì che, negli anni precedenti il conferimento dell'incarico di dirigenza, le funzioni di direzione del Servizio Amministrazione - contabilità erano attribuite al LEARDI e che il BIANCO è stato collocato a riposo il 15.12.2013.

[3.2] Il CAPOGRECO si costituiva con memoria depositata il 20 gennaio 2016.

In via pregiudiziale, la Difesa eccepiva la nullità della citazione: per la diversità (nel senso di stravolgimento) del contenuto tra la medesima e l'invito a dedurre; per omessa rimodulazione del *petitum* rispetto all'originario invito a dedurre a seguito di quanto emerso in fase cautelare; infine, per la mancata suddivisione delle pretese attoree in singoli capi di domanda e per singoli periodi per ciascun convenuto.

In via preliminare, nel merito, sollevava l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità con riguardo a tutte le pretese di cui al capo (A) riferite agli anni 2008 e 2009 e a quelle relative al capo (D) riferite al periodo 2006-2013, in quanto relative a comportamenti omissivi che non possono essere contestati al CAPOGRECO, cessato dalla carica il 5.9.2008.

Nel merito, contestava le perdite patrimoniali ritenute sussistenti dalla Procura in quanto dalla documentazione depositata nel procedimento cautelare risulterebbe: che non sono maturate prescrizioni; che non può rinvenirsi colpa grave nell'aver impartito direttive con ordine di servizio n. 34/2003 e considerato che il CAPOGRECO non

aveva alcuna competenza in materia di procedimenti disciplinari; che non vi è nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata e le fattispecie di danno ipotizzate dalla Procura.

**[3.3]** Il **PORCIANI** si costituiva con memoria depositata il 21 gennaio 2016.

In via pregiudiziale, la Difesa sollevava eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione perché la Procura dapprima ha escluso la sussistenza del profilo della colpa grave del convenuto (pag. 47) e poi, in maniera del tutto contraddittoria, gli ha addebitato una quota di danno pari ad € 100.000,00 per la quarta fattispecie (sub D).

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in quanto essa si fonda sull'erroneo presupposto secondo il quale il **PORCIANI** sarebbe stato dirigente dell'Area istituzionale, Ufficio del Demanio, per circa un triennio (dall'11.1.2010 al 12.12.2013), mentre in realtà è stato occupato presso tale Area solo per circa due anni (dall'1.2.2011 al 12.12.2013, infatti, ha lavorato nella Segreteria del Presidente); sia in quanto il danno ipotizzato dalla Procura non sussisterebbe.

Gran parte delle occupazioni abusive, infatti, sarebbero state sanate a seguito del rilascio di atti di concessione; altre sono state oggetto di delibere del Comitato Portuale, alle quali è seguita l'attività amministrativa per il rilascio di concessioni; per altre ancora sono state emesse ingiunzioni di sgombero con recupero degli indennizzi.

La Difesa deduceva, inoltre, la carenza dei requisiti della certezza e attualità per la sottovoce di danno relativa alla mancata disponibilità

di somme per gli anni 2006-2013, in quanto tali crediti sono ancora suscettibili di recupero e, in quest'ultima fase, l'Autorità valuterà eventuali danni che eccedano il ristoro assicurato dagli interessi di mora dovuti dal debitore.

Contestava, inoltre, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta e il danno ipotizzato dalla Procura, in quanto il convenuto stesso ha promosso, mediante norme interne e organizzazione dell'area che dirigeva, il contrasto all'abusivismo e l'attivazione dei recuperi delle indennità dovute per le illegittime occupazioni di aree del demanio marittimo.

**[3.4]** Il **NERLI** si costituiva con memoria depositata il 20 gennaio 2016.

In via pregiudiziale, la Difesa eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità, nonché in ordine al profilo della quantificazione del danno, ipotizzato nell'atto di citazione in € 5.827.241,53, ma ridotto nella memoria del 26.2.2015 in sede di giudizio cautelare di reclamo in € 3.361.262,20 e, in via subordinata, in € 2.501.728,37.

In via preliminare, nel merito, sollevava l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità.

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea in quanto, come emerso nella fase di reclamo al Collegio del giudizio cautelare, alla data di notifica dell'invito a dedurre (come pure a quella successiva di notifica dell'atto di citazione), i crediti per i canoni demaniali non erano prescritti; inoltre perché non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra la condotta omissiva del NERLI e il verificarsi

del pregiudizio, atteso che i crediti contestati erano ancora esigibili alla data della cessazione del medesimo dalla carica di Presidente dell'Autorità, intervenuta il 4.12.2008.

Con memoria depositata il 25 maggio 2016, infine, la Difesa del NERLI produceva in giudizio documentazione contabile attestante i pagamenti dei canoni ritenuti prescritti dalla Procura e relativi a transazioni intervenute con i concessionari.

**[3.5]** Il **LEARDI** si costituiva con memoria depositata il 20 gennaio 2016.

In via pregiudiziale, la Difesa sollevava eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto e per violazione degli articoli 163, comma 1, n. 3 c.p.c. e 5 l. n. 19/1994, in ragione della rideterminazione del danno compiuta dalla Procura nella memoria del 26.2.2015 nella fase del reclamo in sede di giudizio cautelare.

Nel merito, in via preliminare, sollevava l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità il cui esordio andrebbe fatto coincidere con il verificarsi della diminuzione patrimoniale dell'Ente, avvenuta il giorno del mancato incasso del credito da parte dell'Autorità. Dovrebbero, comunque, ritenersi prescritti i crediti relativi alle fatture del 2004 riferiti ai canoni delle concessioni demaniali per l'importo di € 34.858,62 e dovrebbero essere sottratti dalla quota di danno contestato gli importi oggetto di rateizzazioni, che l'Autorità ha incassato per € 1.234.391,28.

Nel merito la Difesa contestava la fondatezza della domanda in relazione alla **voce di danno** relativa alla mancata riscossione dei residui

attivi per canoni demaniali (cap. 16) dei debitori TERMINAL Napoli spa, CONATECO spa, SOTECO spa e CGIL, in quanto tali crediti sono stati inseriti nei piani di rateizzo assentiti con provvedimenti monocratici del Presidente dell'Autorità, così come previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'accertamento delle entrate, di cui alla delibera dell'Ente n. 26/2006.

In relazione alla **seconda sottovoce** di danno di cui alla lettera A) dell'atto di citazione *-crediti non iscritti tra i residui attivi e stralciati in quanto ritenuti inesistenti-* la Difesa evidenziava che, con delibera n. 26/2014, il Comitato Portuale, preso atto che erano state emesse fatture nei confronti di Linee Lauro spa e non nei confronti del successore universale Medmar srl, aveva provveduto a cancellare le fatture emesse nei confronti della prima (soggetto non più esistente) e a riemetterle nei confronti della Società subentrata.

Con le ulteriori delibere n. 22 e 23 del 2014, il Comitato Portuale, con il parere favorevole del Collegio dei revisori, aveva disposto, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di contabilità dell'Ente, l'abbandono dei crediti di esiguo ammontare per i quali non era conveniente intraprendere l'azione di recupero.

Forniva, inoltre, dettagliate informazioni sulla cancellazione degli altri crediti di cui alla tabella inserita alle pagine 21-22 dell'atto di citazione (credito TMS ex Alilauro di € 202.369,91; crediti TERMINAL Napoli di € 25.739,29 ed € 485.471,12).

La Difesa, poi, elencava tutti i **crediti** relativi a canoni concessori non riscossi, relativi alle annualità 2005-2009, per i quali sono stati

inviati idonei atti di sollecito interruttivi della prescrizione e/o sono stati comunicati gli estremi al Settore Legale dell'Ente al fine del recupero coattivo del dovuto.

Contestava, altresì, la sussistenza e la quantificazione della **sottovoce** di danno per interessi e rivalutazione che i crediti non incassati avrebbero prodotto in quanto beni fruttiferi. In particolare, rilevava che l'importo di € 788.352,82 dovrebbe proporzionalmente ridursi in quanto, dalla base di calcolo, andrebbero scomutate le somme oggetto delle rateizzazioni in corso di esecuzione, quelle relative a cancellazioni legittimamente effettuate, nonché quelle relative a crediti ancora esigibili perché tempestivamente sollecitati.

Rispetto al criterio di quantificazione di tale sottovoce, in primo luogo ricordava che, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento di contabilità dell'Ente, il sistema seguito è quello di Tesoreria mista di cui all'articolo 7 D.lgs. n. 279/1997, ai sensi del quale le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto proveniente dal bilancio dello Stato devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato -diversamente da tutte le altre entrate, che possono rimanere presso i Tesorieri dei singoli Enti- e vengono prioritariamente utilizzate per le spese correnti, per cui non avrebbero potuto produrre interessi attivi.

In secondo luogo, precisava che, nei casi di ritardato pagamento di crediti dell'Autorità Portuale, viene applicato il tasso di mora del 3% dopo la scadenza della fattura, aumentata del 4%, dopo il 60° giorno

di ritardo.

Analoghe considerazioni sono state svolte per l'**ulteriore voce** di danno di cui alla lettera B) dell'atto di citazione (*omessa riscossione di crediti di cui ai residui attivi iscritti agli anni dal 2010 al 2013*): non sarebbe corretto il criterio di quantificazione del danno utilizzato dalla Procura (tasso di rendimento annuo dei bot) in quanto l'Autorità non può effettuare investimenti in strumenti finanziari e la fruttuosità delle proprie somme è regolata dalla convenzione di Tesoreria con il Banco di Napoli del 16 aprile 2010 che, all'articolo 7, prevede l'applicazione di un tasso "*pari al tur + 0,01 punti percentuali*".

Specifiche contestazioni riguardavano anche la **terza voce** di danno, relativa alla mancata riscossione dei canoni fissati per la concessione in uso alla CONATECO spa delle due gru *portainers*, in quanto il relativo procedimento era di competenza esclusiva dell'Area istituzionale Ufficio del Demanio, e non dell'Area Amministrativo-contabile. La Difesa del LEARDI evidenziava, infine, che il ruolo del Dirigente dell'Area Amministrativo-contabile nelle procedure di recupero dei crediti è circoscritto unicamente all'emissione della fattura, all'invio di solleciti, diretti a evitare la prescrizione e alla successiva trasmissione all'Ufficio Legale.

Orbene, negli anni cui si riferisce l'invito a dedurre e in quelli successivi, il LEARDI ha adottato e trasmesso 3.062 atti di sollecito, inviati in copia al Dirigente dell'Area Istituzionale e al Dirigente del Servizio Legale; periodicamente ha prodotto al Segretario Generale

dell'Autorità Portuale le informative sulle attività espletate, di cui vi è traccia nelle relazioni predisposte da quest'ultimo con cadenza annuale.

Con memoria del 25 maggio 2016 la Difesa faceva presente che, nel periodo successivo alla costituzione in giudizio e sino al 9.5.2016, l'Autorità ha incassato ulteriori € 407.394,55 e che, pertanto, le somme complessivamente incassate per i piani di rateizzo ammontano a complessivi € 1.650.785,83.

**[3.6]** Con memoria depositata il 21 gennaio 2016 si costituiva in giudizio **Luciano DASSATTI**.

La Difesa contestava la fondatezza della domanda in quanto le norme regolamentari che disciplinano l'attività di recupero dei crediti dell'Autorità non prevedono l'intervento del legale rappresentante dell'Ente e, comunque, nessun addebito potrebbe essere mosso al suo assistito in quanto costui ha assunto la carica nel febbraio 2009.

In relazione alla voce di danno sub A), la Difesa evidenziava che si tratta di crediti ancora suscettibili di recupero, non essendo decorsi i relativi termini di prescrizione (dieci anni per le indennità di occupazione e cinque anni per i canoni concessori); che la quantificazione del danno contenuta nell'atto di citazione è erronea sia per la modulazione operata dalla stessa Procura nella memoria del 26.2.2015, sia perché, dai conteggi elaborati e contenuti in una nota allegata alla memoria, il danno residuo ammonterebbe ad € 88.459,96; che l'ulteriore danno di € 727.464,23 per crediti maturati dopo l'anno 2009 e stralciati dai residui attivi "per colpevole inerzia" sarebbe

insussistente in quanto la cancellazione è avvenuta sulla base di formali e legittime delibere adottate dal Comitato Portuale.

In relazione alla voce di danno sub B) *-danno da omessa riscossione dei crediti di cui ai residui attivi iscritti agli anni 2010 e 2013-* la Difesa deduceva che si tratta di un danno né certo, né attuale in quanto riferibile a crediti ancora suscettibili di recupero e in tale sede l'Autorità potrà far valere eventuali danni che eccedano il ristoro assicurato dagli interessi di mora dovuti dal debitore.

In relazione alla voce di danno di cui alla lettera C) *-danno da omessa riscossione dei canoni fissati per la concessione in uso a titolo oneroso alla CONATECO spa di due gru portaneirs-* la Difesa evidenziava che la Procura avrebbe omesso di valutare l'attività svolta dall'Autorità per la riscossione, anche coattiva, dei canoni e dei relativi accessori dovuti nel periodo antecedente la formalizzazione dell'atto di concessione.

In relazione alla voce di danno sub D) *-danno da omesso introito delle somme dovute a titolo di indennizzo per le occupazioni abusive di suolo demaniale-* la Difesa rilevava che gran parte di tali occupazioni sono state sanate mediante il rilascio di atti di concessione o hanno formato oggetto di delibere del Comitato Portuale a cui dovrà seguire l'attività amministrativa per il rilascio di concessione; per altre sono state emesse ingiunzioni di sgombero con recupero di indennizzi; altre ancora, per vari motivi, non costituiscono occupazioni abusive.

In conclusione, la Difesa del DASSATTI escludeva, oltre all'esistenza

di tutte le voci di danno contestate dalla Procura, anche l'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave, nonché il nesso di causalità tra condotte omissive contestate e danno in quanto il compito di procedere alla riscossione dei crediti e di monitorarne l'andamento spettava a specifiche Aree dell'organizzazione dell'Autorità, ma non al legale rappresentante.

**[3.7]** Con memoria depositata il 26 maggio 2016 si costituiva in giudizio **Emilio SQUILLANTE**.

In via pregiudiziale, la Difesa sollevava l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto e, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione.

Nel merito, contestava l'imputazione a carico del convenuto della voce di danno sub A), per presunta violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 53 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214: ciò in quanto, a seguito delle note con le quali il dirigente dell'Ufficio Legale, nel giugno e luglio 2003, lo aveva sollecitato a predisporre una relazione riservata avente ad oggetto la situazione di taluni concessionari morosi, lo SQUILLANTE adottò una circolare interna (prot. n. 1/2003 del 2.9.2003) finalizzata a implementare gli adempimenti degli obblighi di controllo sui concessionari da parte degli uffici posti alle sue dipendenze. Inoltre, le difficoltà organizzative riscontrate nell'attività di riscossione delle entrate, rappresentate nelle predette note del 2003, non potevano costituire in alcun modo la prova dell'esistenza di un danno erariale.

Aggiungeva che, sulla base della suddivisione delle competenze tra

le varie Aree che compongono la struttura organizzativa dell'Autoretà, non è attribuita all'Area istituzionale, di cui il convenuto è stato dirigente dal 19.3.2001 al 31.1.2011, alcuna competenza in materia di riscossione delle entrate, essendo riservato alla predetta Area (in particolare all'Ufficio Demanio) solo il compito di determinare, ai sensi della normativa vigente, i canoni delle concessioni demaniali marittime al fine di inserire tale dato, unitamente ad altri (nome utente, descrizione oggetto o titolo in forza del quale si richiede il canone, capitolo di imputazione, importo canone), nel sistema informatico di fatturazione *Oracle*.

In relazione alla voce di danno sub D) -*danno da omessa riscossione dei crediti di cui ai residui attivi 2004-2009 a titolo di indennizzo per le occupazioni di suolo demaniale*- la Difesa deduceva l'erroneità dell'impostazione della Procura che ha assimilato situazioni da tenere distinte, come nel caso delle occupazioni *sine titulo* rispetto a quelle relative a concessioni con titolo scaduto e non rinnovato.

Ricordava poi la difficile e articolata opera di revisione dei titoli concessori posta in essere dall'Autorità (ordine di servizio n. 294 del 2.9.2003; disposizioni n. 27 del 29.10.2004, n. 49 del 5.2.2008 e n. 75 del 15.2.2008), a seguito della quale si è proceduto al rilascio -ora per allora- dei titoli medesimi, con il conseguente incasso di tutti i canoni eventualmente arretrati, delle corrispondenti tasse di registrazione e dei correlativi interessi.

In conclusione, la Difesa evidenziava la mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave in quanto, con la circolare interna del 2.

9.2003, con ordine di servizio n. 27 del 29.10.2004 e con la nota n. 75 del 15.2.2008, lo SQUILLANTE si interessò delle occupazioni di suolo demaniale, in particolare delle regolarizzazioni di quelle con titolo scaduto e da rinnovare.

**[4] La fase istruttoria e il subprocedimento *ex art. 102, comma 2, C.G.C.***

All'udienza del 15 giugno 2016 il rappresentante della Procura precisava che la posta di danno sub A) dell'atto di citazione era rideterminata da € 4.225.659,00 in € 3.361.262,00 o, in subordine, in € 2.501.728.00 e che rimanevano invariate le poste di danno relative ai capi B), C) e D) (cfr. verbale di udienza - doc. n. 18 del fascicolo del giudizio).

In vista della predetta udienza, in data 25 maggio 2016, avevano depositato memorie scritte i convenuti NERLI, PORCIANI, DASSATTI e LEARDI.

Il NERLI produceva documentazione contabile relativa alle transazioni intervenute tra l'Autorità e i concessionari, a seguito delle quali l'Ente pubblico sta incamerando i propri crediti.

Il PORCIANI ribadiva le proprie difese [inammissibilità dell'atto di citazione e, in via subordinata, infondatezza della domanda per inesistenza del danno sub D) e assenza del nesso causale], già svolte nella memoria di costituzione in giudizio del 20.1.2016.

Svolgeva, inoltre, specifiche considerazioni sull'insussistenza della voce di danno sub D) - a lui addebitata nonostante che il Requirente territoriale avesse escluso in citazione la sussistenza dell'elemento

psicologico- osservando in particolare che: parte delle occupazioni abusive sono state regolarizzate mediante il rilascio dell'atto di concessione o sono in corso di regolarizzazione; per altre ancora sussistono atti interruttivi della prescrizione ovvero ordini di sgombero con richiesta di indennizzo o, comunque, vi è un contenzioso con l'Autorità; per altre posizioni ancora (Fincantieri e Comune di Castellammare di Stabia annualità 2004-2005) non vi era la competenza dell'Autorità di Napoli.

Il DASSATTI rilevava una serie di particolarità o anomalie da cui sarebbe caratterizzato il presente giudizio, consistenti:

- a) nella indeterminatezza del *quantum* del presunto danno a seguito delle variazioni operate dalla Procura e della mancata rideterminazione del danno a lui ascritto;
- b) nella circostanza che le voci di danno erariale sub B), C) e -in parte- D) sarebbero state determinate con l'istituto del cd. "rendistato" (rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato, che la giurisprudenza della Cassazione ritiene applicabile "*come mezzo di prova presuntiva del maggior danno rispetto a quello ristorato dal debitore con il pagamento degli interessi legali*") sebbene nella vicenda il danno-base, rappresentato dall'omesso pagamento di canoni e indennità, non si sarebbe verificato;
- c) nell'esser stata individuata una sua competenza in materia di monitoraggio del recupero dei crediti (pur in assenza di disposizioni legislative o regolamentari al riguardo) e nell'essergli stato pertanto imputato un importo prevalente di danno rispetto ad altri soggetti,

senza prendere in alcuna considerazione la condotta dell'Ufficio legale e il determinante concorso di quest'ultimo nella causazione del presunto danno;

d) nel mancato riconoscimento dello sforzo che egli aveva compiuto, unitamente alla dirigenza dell'Autorità, per recuperare i crediti più risalenti, mediante accordi di rateizzazione che presupponevano il riconoscimento del debito da parte dei singoli debitori; nonché nella mancata valutazione del miglioramento della complessiva attività di realizzazione delle entrate, rilevato dall'Autorità nella relazione annuale 2014 e dalla Corte dei conti in sede di controllo *ex lege* n. 259/1958;

e) nell'erroneità complessiva della prospettazione della Procura che ha portato a configurare poste di danno erariale riferite a crediti ancora esigibili, tant'è vero che l'attività di riscossione dei crediti oggetto di contestazione era in corso alla data di notifica dell'atto di citazione.

IL DASSATTI evidenziava inoltre:

a) l'inadeguatezza delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, delegata dalla Procura contabile, rispetto alla reale situazione dei crediti dell'Autorità per canoni e altri titoli, tenuto conto anche delle rimodulazioni della quota di danno sub A) che lo stesso Requirente è stato costretto a effettuare nel corso del giudizio;

b) la rilevanza dell'ordinanza n. 370/2015, pronunciata da questa Sezione giurisdizionale nella fase di reclamo in sede cautelare, che ha escluso la sussistenza del *fumus boni iuris* in ragione della non

irrecuperabilità dei crediti contestati nell'atto di citazione per la presenza di atti interruttivi della prescrizione -ivi compresi i piani di rateizzo- e di garanzie fideiussorie.

In particolare, il DASSATTI metteva in evidenza la conformità dei piani di rateizzo alle disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità, di quello per l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie ordinarie (delibera n. 26/2006) e di quello per la dilazione di pagamento, l'attività contenziosa e la riscossione coattiva (delibera 6/2006); nonché la loro efficacia quale strumento di riscossione di crediti prescritti utilizzato dall'Autorità a decorrere dal 2013 sia per non interrompere i traffici commerciali, sia per non incidere negativamente sui livelli occupazionali.

Escludeva, inoltre, che, da una corretta lettura dell'articolo 8 l. n. 84/1994 -che individua i compiti del Presidente delle Autorità di Sistema Portuale- competessero a detto organo compiti di gestione, quali quelli in tema di riscossione dei canoni concessori.

Svolgeva, quindi, specifiche contestazioni sulla quota di danno sub A), ridotta dalla Procura contabile nella memoria del 26.2.2015 a complessivi € 2.501.728,37 (2<sup>a</sup> ipotesi), precisando che la parte relativa ai crediti non ricossi -pari ad € 1.763.745,77- non costituirebbe danno erariale perché dette poste, per lo più riferite non a canoni di concessione ma a indennità *sine titulo*, sarebbero ancora esigibili.

Insussistente sarebbe anche l'ulteriore quota di presunto danno, pari ad € 737.983,60-, costituita dai residui attivi stralciati nel 2013 dall'Autorità in sede di riaccertamento, in quanto tali crediti sono stati

cancellati per ragioni giuridicamente corrette.

In relazione alla voce di danno sub D), il DASSATTI richiamava le considerazioni già svolte nella precedente memoria di costituzione del 20.1.2016, ribadendo di aver fornito già in quella sede la prova che, delle 82 occupazioni abusive di cui all'atto di citazione, almeno 49 non potevano considerarsi *sine titulo* e quindi fonte di danno erariale e che, comunque, non si evincerebbe dalla citazione quali, tra gli 82 casi di occupazione abusiva, si sarebbero realizzati nel periodo 2004-2005.

Aggiungeva inoltre che, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 694 del 25.5.1999, in caso di mancato pagamento degli indennizzi per abusiva occupazione *sine titulo* era necessario agire innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria per ottenere sentenza di condanna al pagamento di quanto dovuto.

Deduceva la mancanza di concretezza e di prova della quota di danno da mancata disponibilità di somme, anche in relazione alle voci di danno sub B), richiamando sia l'art. 7 D.lgs. 279/1997 in materia di Tesoreria Unica, sia la giurisprudenza civile secondo la quale il maggior danno *ex art. 1224, comma 2, c.c.*, "*può presumersi solo nei casi in cui durante la mora il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali*".

IL LEARDI evidenziava che, alla data del 9.5.2016, in esecuzione delle rateizzazioni in essere, risultavano incassati € 1.660.785,83.

[4.1] Con ordinanza istruttoria n. 59, depositata il 19 aprile 2017, la

Sezione incaricava il Dirigente *pro tempore* della Ragioneria Generale dello Stato di Napoli (*recte* Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli) di svolgere una verifica tecnica sui seguenti aspetti: “a) la corretta identificazione dei crediti oggetto di rateizzo, alla luce delle sole fatture prodotte in originale, correttamente indicate e che rendano effettuabile con certezza l'imputazione del piano di rateo ai crediti oggetto di contestazione nel presente giudizio; b) l'avvenuta maturazione del termine prescrizione, in relazione a ciascun credito per la cui mancata realizzazione il P.R. agisce in giudizio; c) le somme eventualmente dovute a titolo di crediti non riscossi dall'autorità portuale, per: 1- diritti di approdo e di security; 2- canoni per concessioni, anche solo in uso, di beni demaniali; 3-indennizzo per occupazione abusiva di suolo demaniale Beni demaniali; d) le somme dovute a titolo di mancata riscossione di residui attivi”.

[4.2] Con istanze depositate in Segreteria il 28 aprile 2017 i convenuti DASSATTI e LEARDI chiedevano a questa Sezione giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 2, C.G.C., la modifica e/o la revoca della predetta ordinanza istruttoria.

Con atti *ad adiuvandum* depositati, rispettivamente in data 11 maggio 2017 e 4 luglio 2017, intervenivano in tale fase processuale anche i convenuti BIANCO e SQUILLANTE.

Seguiva l'ordinanza n. 64, depositata il 3 maggio 2018, con la quale la Sezione, “tenuto conto della persistente esigenza della verifica tecnica e della sopravvenuta incompatibilità nello svolgimento della stessa da parte del Dirigente p.t. della Ragioneria territoriale dello

*Stato di Napoli*”, conferiva l’incarico al Vicedirettore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli o altro dirigente delegato, accogliendo alcune delle istanze di modifica richieste dai soggetti instanti.

In particolare, in relazione alle richieste di modifica della parte in diritto dell’ordinanza n. 59/2017, la Sezione affidava all’Autorità la verifica tecnica dei crediti oggetto di rateizzo, in quanto soggetto in possesso delle fatture in originale; modificava poi il punto 5, lett. b) del provvedimento nei seguenti termini: *“per ciascun credito vantato dall’Autorità Portuale nei confronti dei propri debitori, l’effettiva proposizione da parte dell’Autorità Portuale di un atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, al fine di consentire alla Sezione di poter decidere in merito alla sussistenza ed alla quantificazione del danno ipotizzato dalla Procura”*.

I punti c) e d) dell’ordinanza erano confermati.

Con nota prot. n. 14651 del 17 ottobre 2018 l’Autorità Portuale trasmetteva la propria relazione nella quale erano esaminati i piani di rateizzazione dei debitori TEMINAL Napoli, CONATECO e SOTECO, in quanto nella memoria del 26.2.2015 la Procura aveva riconosciuto l’efficacia di quelli relativi ai debitori Cantieri Navali Megaride, Marintecnica, Tms e Naval Service, nonché la validità degli atti interruttivi della prescrizione per quello relativo al debitore CGIL.

Con nota prot. n. 168112 del 22 ottobre 2018 il Dirigente incaricato della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli produceva la relazione contenente la verifica tecnica sui crediti relativi al periodo

2004-2009 riferiti ai canoni delle concessioni demaniali (cap. 16 del bilancio), dei diritti di approdo (cap. 11) e dei diritti di *security* (cap. 12).

Con memorie dell'ottobre/novembre 2018 i convenuti NERLI, LEARDI, DASSATTI, PORCIANI, CAPOGRECO e BIANCO svolgevano ulteriori considerazioni, in particolare, sugli esiti delle verifiche tecniche della RTS di Napoli e della stessa Autorità, confermando le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate in sede di costituzione in giudizio.

Con nota pervenuta il 12 novembre 2018 il Dirigente incaricato dalla RTS di Napoli produceva la seconda parte della relazione finale, alla quale allegava la nota prot. n. 15511 del 30.10.2018 dell'Autorità, avente ad oggetto la verifica tecnica sull'indennità a titolo di indennizzo per le occupazioni abusive di suolo demaniale.

[4.3] All'udienza del 22 novembre 2018, tenuto conto del ravvicinato deposito della seconda parte della relazione da parte dell'organo incaricato, la trattazione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 26 settembre 2019, con termine alle parti, sino al 31 luglio 2019, per la presentazione di memorie in relazione al profilo di danno per occupazione *sine titulo*.

Con note integrative del 16 novembre 2018 i convenuti PORCIANI e DASSATTI avevano rilevato l'insussistenza del danno erariale relativo agli indennizzi per occupazioni *sine titulo* in quanto tale indennità può essere richiesta e riscossa solo in presenza di un titolo esecutivo, da ottenersi mediante sentenza di condanna pronunciata dal giudice

ordinario e conseguente iscrizione a ruolo delle somme. Avevano, inoltre, svolto specifiche considerazioni su alcune singole fattispecie facenti parte della stessa voce di danno erariale.

Con memoria del 7 luglio 2019 il convenuto LEARDI svolgeva considerazioni in ordine al tema dell'insussistenza del danno erariale per i crediti relativi al capitolo 12, sostenendo che gli stessi si riferivano a importi incassati o insussistenti.

Con memoria del 19 luglio 2019 lo SQUILLANTE rilevava, quanto alla voce di danno sub A), che il quasi totale azzeramento del danno ipotizzato nella verifica tecnica della RTS di Napoli inciderebbe in maniera rilevante sulla imputabilità dello stesso nei suoi confronti, considerata la impossibilità di percepirne la rilevanza ai fini di un asserito obbligo di denuncia.

Ribadiva, inoltre, la propria estraneità all'ipotizzato danno sub D), relativo alle indennità per occupazioni *sine titulo*, in quanto gli esiti della verifica tecnica svolta dalla RTS di Napoli avrebbero confermato l'erroneità delle prospettazioni attoree fondate sul carattere "abusivo" di tutte le occupazioni di aree demaniali, senza distinguere quelle per le quali il titolo concessorio era scaduto da quelle in cui non era mai stato rilasciato.

Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di nullità/inammissibilità dell'atto di citazione e, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite del giudizio cautelare e di merito, come da allegata nota spese per ciascuno degli avvocati difensori.

Con memoria del 30 luglio 2019 il PORCIANI ribadiva ancora l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, già formulata; nel merito, rilevava l'insussistenza della voce di danno a lui addebitata in citazione (omessa riscossione indennità *sine titulo*) per l'intervenuta regolarizzazione da parte dell'Autorità, così come accertato nel corso della verifica tecnica della RTS di Napoli.

Con memoria del 30 luglio 2019 il DASSATTI, richiamando l'ordinanza n. 370/2015 pronunciata in sede di reclamo da questa Sezione giurisdizionale e la determinazione della Commissione Europea n. 20 del 20 settembre 2018, chiamata a pronunciarsi sulla possibile rilevanza dei piani di rateizzo quali aiuti di Stato, ribadiva la legittimità dei medesimi e la loro efficacia di atti interruttivi della prescrizione.

Solleleva eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sia rispetto ai medesimi piani di rateizzo (che, rientrando nell'ambito dell'attività contrattuale dell'Autorità, apparterebbero alla giurisdizione del giudice ordinario); sia in quanto nella fattispecie la Procura avrebbe sottoposto a un controllo generalizzato l'intera attività gestionale del Porto di Napoli nell'arco temporale 2004-2013. Svolgeva, inoltre, specifiche osservazioni sugli esiti della verifica tecnica, contestandone la natura di "soccorso istruttorio" alla Procura attrice, che non avrebbe provato e quantificato il danno azionato.

Con memoria del 31 luglio 2019 il PORCIANI, ribadita l'eccezione di inammissibilità della citazione rispetto alla sua posizione, rilevava che la seconda parte della relazione tecnica della RTS di Napoli confermerebbe l'avvenuta regolarizzazione di tutte le ipotesi di danno

erariale denunciate in citazione per occupazione *sine titulo*, tranne quella relativa alla Soc. Fratelli Solla srl, il cui debito nei confronti dell'Autorità, alla data dell'invito a dedurre, era peraltro ancora recuperabile.

Con memoria del 31 luglio 2019 il CAPOGRECO contestava la legittimità del conferimento alla RTS di Napoli dell'incarico di svolgere accertamenti tecnici, i cui effetti sostanzierebbero una irrituale integrazione della domanda; nonché la nullità dei medesimi accertamenti per la mancata ammissione alla partecipazione di consulenti di parte, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze acquisite.

Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.c. da liquidare sulla base della nota spese già allegata alla propria memoria conclusionale.

**[4.4]** All'udienza del 26 settembre 2019 il rappresentante della Procura rilevava l'incompletezza degli accertamenti fatti avere dalla RTS di Napoli, anche in ragione del mancato deposito della relativa documentazione di supporto, con la conseguente impossibilità di verificarne le conclusioni.

La predetta incompletezza avrebbe riguardato, in particolare, la parte relativa ai residui attivi stralciati nel 2013 in quanto ritenuti inesigibili, quella sui residui attivi anni 2010-2013 non riscossi e quella sulle indennità di occupazione abusiva non rimosse negli anni 2006-2013.

Chiedeva, pertanto, un termine per consentire al consulente la necessaria integrazione.

L'avvocato Varone si opponeva alla richiesta, ribadendo che, data l'inadeguatezza delle indagini, l'adempimento aveva rappresentato *ab origine* un soccorso istruttorio alla Procura.

Il Collegio riservava alla camera di consiglio ogni decisione in merito ad eventuali ulteriori adempimenti da demandare alla RTS; invitava, pertanto, il P.M. a svolgere le proprie valutazioni sul merito della questione.

Quest'ultimo, considerato che la discussione era già stata svolta in udienze precedenti, si soffermava sul profilo della quantificazione del danno.

In relazione alla voce di danno sub A), la Procura chiedeva la riduzione a € 123.159,29, poiché, salvo alcune poste (crediti Medmar e SIDEMAR), gli altri crediti contestati erano stati *medio tempore* riscossi; in relazione alla voce di danno sub B), non essendosi espressa la RTS, confermava il danno quantificato nell'atto di citazione; in relazione al danno sub D), lamentava la mancata allegazione delle reversali di incasso.

Le Difese svolgevano i propri interventi, dei quali si offre di seguito una illustrazione in estrema sintesi.

L'avvocato Ciccotti eccepiva la modifica della *causa petendi* e rilevava l'infondatezza della domanda avanzata nei confronti del proprio assistito, sia perché costui non sarebbe garante del recupero del credito dell'Ente, sia perché non potrebbe essere chiamato a rispondere in via solidale di fatti avvenuti dopo la scadenza del suo mandato.

L'avvocato Angelone deduceva il mancato rispetto del termine del 31 luglio 2019 assegnato alle parti per il deposito di memorie; eccepiva l'inammissibilità della citazione per la sua genericità e per le diverse quantificazioni del danno via via effettuare; sottolineava infine la circostanza che la maggior parte delle somme sono state recuperate.

L'avvocato Varone contestava la quantificazione del danno e chiedeva l'assoluzione dei propri assistiti.

L'avvocato Siniscalchi contestava ulteriormente la consulenza utilizzata dalla Procura come mezzo di prova e chiedeva l'assoluzione del proprio assistito per difetto dell'elemento psicologico e per la rilevante riduzione del danno rispetto a quello inizialmente contestato.

L'avvocato Falco si riportava alle eccezioni sollevate nelle memorie e chiedeva la nullità delle richieste rimodulate dal P.M. in udienza.

L'avvocato Marone chiedeva l'assoluzione del proprio assistito anche in ragione della mancanza di danno.

Il rappresentante della Procura, replicando alle suddette contestazioni, evidenziava che le somme sono state recuperate dopo l'avvio del processo e che la quantificazione del danno era ben definita al momento del deposito dell'atto di citazione, essendo stato necessario rimodularlo nel corso del giudizio in quanto i convenuti si sono attivati dopo l'avvio del processo.

All'esito della discussione, la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

[1] La fattispecie di responsabilità amministrativa all'esame del Collegio riguarda le quattro voci di danno patrimoniale, analiticamente indicate nelle premesse in fatto (punto 1.1), che secondo le prospettazioni attoree -come limitate dalle riscossioni *medio tempore* intervenute- gli odierni convenuti avrebbero cagionato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

[2] Prima della trattazione del merito, seguendo l'ordine delle questioni di cui all'articolo 101, comma 2, C.G.C., devono essere esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti.

2.1. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal PORCIANI in ragione della contraddittorietà dell'atto di citazione, tra la parte in cui viene escluso l'elemento soggettivo della colpa grave (pagina 47) e la parte in cui egli viene chiamato a rispondere della voce di danno sub D), nei limiti dell'importo di € 100.00,00 (pagina 51).

2.2. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal DASSATTI nella memoria del 30 luglio 2019 è infondata in quanto il sindacato che questa Sezione giurisdizionale è chiamata a svolgere sui piani di rateizzo, sottoscritti dall'Autorità con i propri debitori, riguarda solo il profilo della loro configurabilità ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione dei crediti dell'Autorità, senza investire profili che possano incidere sulla loro validità ed efficacia.

2.3. I sig.ri CAPOGRECO, NERLI, LEARDI e SQUILLANTE hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per i seguenti profili: a) diversità

di contenuto tra invito a dedurre e atto di citazione -a seguito di quanto emerso nella fase cautelare- e conseguente omessa rimodulazione del *petitum* (CAPOGRECO e NERLI); b) mancata suddivisione delle pretese attoree in singoli capi di domanda e per singoli periodi per ciascun convenuto (CAPOGRECO); c) genericità della domanda in violazione degli artt. 163 c.p.c. e 5 l. n. 19/1994 (LEARDI e SQUILLANTE).

Per le considerazioni di seguito illustrate, l'eccezione deve ritenersi infondata in relazione ai profili sub a) e b), mentre è fondata per il profilo sub c) rispetto alla voce di danno relativo all'omesso introito delle somme dovute a titolo di indennizzo per le occupazioni abusive di suolo demaniale.

In primo luogo -profilo sub a)- e come già ricordato nelle premesse in fatto, la Sezione rileva -in relazione alla prima fattispecie di danno sub A)- che, con la memoria depositata il 26.2.2015 nell'ambito del giudizio di reclamo promosso dal LEARDI avverso l'ordinanza del Giudice designato n. 45/ 2015, la Procura ha rideterminato il danno erariale in € 3.361.262,20 o, in subordine, in € 2.501.728,37 (parte attrice, del resto, ne ha dato conferma nel presente giudizio di merito - cfr. verbale dell'udienza del 15.6.2016, già richiamato in precedenza).

Nessun effetto invalidante dell'atto di citazione può, pertanto, ritenersi essersi prodotto.

Si osserva poi, in relazione al profilo sub b) dell'eccezione in esame, che il prevalente indirizzo della giurisprudenza contabile (Sez. II/A,

14 dicembre 2015, n. 920 e 25 marzo 2015, n. 144; Sez. giur. Campania, 28 dicembre 2012, n. 2056) ritiene che l'articolo 1, comma 1-*quater*, l. n. 20/1994, correttamente interpretato, assegna al Collegio la ripartizione del danno -che la Procura abbia contestato a una pluralità di soggetti convenuti in giudizio- tra coloro ai quali il pregiudizio possa essere addebitato, in presenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile.

Si rileva, altresì, che i requisiti dell'atto di citazione e le sanzioni conseguenti agli eventuali vizi e omissioni dello stesso sono disciplinati dall'articolo 86, comma 6, C.G.C. (applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'allegato 3 del richiamato codice, recante "Norme transitorie e abrogazioni"): orbene, tale disposizione non prevede affatto, tra le ipotesi tassativamente previste di nullità dell'atto di citazione, quella relativa alla ripartizione del danno contestato a ciascuno dei soggetti citati in giudizio dalla Procura contabile.

In relazione all'elemento del danno risarcibile, il citato articolo 86, comma 6, C.G.C. prevede, quale unica fattispecie di nullità dell'atto di citazione, quella in cui risulti omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al comma 1, lett. c) del medesimo articolo 86, costituito da "*individuazione e ... quantificazione del danno o ... indicazione dei criteri per la sua determinazione*", ma non quella della esatta ripartizione del danno in capo a ciascuno dei convenuti.

In ogni caso, la rideterminazione del danno di cui alla voce sub A) - tra l'atto di citazione e la memoria del 26 febbraio 2015 depositata

dalla Procura nel giudizio cautelare- consente alla Sezione la ripartizione in quote, tenendo conto delle medesime percentuali individuate dalla Procura nell'atto di citazione, rispetto al danno originariamente contestato.

Fondata deve ritenersi, come detto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione -profilo sub c)- per violazione dell'articolo 86, lett. e), C.G.C. rispetto all'intera voce di danno sub D), relativa al presunto omesso introito di somme a titolo di indennizzo per le occupazioni abusive di suolo demaniale relative agli anni 2004 e 2005.

Come già di recente precisato da questa Sezione nella sentenza n. 337 del 12.9.2019, alla cui motivazione per sinteticità si rinvia, sia nella disciplina del nuovo codice di giustizia contabile (art. 86, dedicato alla nullità della citazione) sia in quella previgente (art. 3 r.d. 1038/1933; art. 164, comma 4, c.p.c.), la citazione è nulla se è omessa o è incerta *“la determinazione della cosa oggetto della domanda”* o se manca *“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”*.

Come nel giudizio nel quale è stata pronunciata la richiamata sentenza (di inammissibilità dell'intero atto di citazione), anche nel presente giudizio deve ritenersi che i vizi insanabili da cui è affetto l'atto di citazione in relazione alla voce di danno sub D) non consentono di procedere all'integrazione prevista nel comma 7 dell'articolo 86 C.G.C., applicabile in virtù dell'articolo 2, comma 1, all. 3 D.lgs. n. 174/2016 e s.m.i.: a ben vedere, infatti, in relazione a questa voce di danno la Procura si è limitata a contestare, a coloro che

hanno ricoperto le cariche di Presidente, Segretario Generale e Dirigente dell'Area istituzionale dell'Autorità, il mancato introito di somme a titolo di indennizzo per occupazioni abusive individuate in 82 posizioni, riportandosi, per alcuni elementi di maggior dettaglio (occupante, titolo dell'occupazione, scadenza del titolo, ecc.), a una elencazione contenuta nell'allegato 37 della relazione della Guardia di Finanza del 30.9.2014; viceversa, non ha indicato i fatti e le specifiche circostanze in ragione delle quali ciascuna di esse costituiva una occupazione abusiva.

La radicale nullità da cui è affetto, *in parte qua*, l'atto di citazione non può essere sanata dalla costituzione dei convenuti ai quali è stata addebitata la predetta voce di danno in quanto, come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3<sup>^</sup>, 19.3.2018, n. 6673; Id. 23.8.2011, n. 17495), *“i vizi riguardanti l'editio actionis sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale [...]”*.

Né, infine, può ritenersi che la nullità della citazione *in parte qua* sia stata sanata dagli esiti della verifica tecnica demandata alla RTS di Napoli e dalla copiosa documentazione allegata alla relazione dell'Autorità del 31.10.2018; elementi questi che, invero, dimostrano *a contrario* la genericità dei fatti sui quali si fonda pretesa risarcitoria.

2.4. Riguardo all'eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti CAPOGRECO, NERLI, LEARDI e SQUILLANTE, vanno condivise, in quanto fondate su argomentazioni giuridicamente corrette, le considerazioni svolte in proposito nelle ordinanze n. 45 e n. 370 del 2015, rese nella fase cautelare del presente giudizio.

In tali ordinanze è stato precisato che il termine quinquennale di prescrizione per il risarcimento del danno erariale decorre dal momento della perdita definitiva, da parte dell'Autorità, del diritto di credito per i canoni delle concessioni demaniali, diritti di approdo e diritti di *security*, ai quali, trattandosi di corrispettivi dovuti periodicamente, si applica il termine di prescrizione breve (i.e. quinquennale) di cui all'articolo 2948, comma 4, c.c.: decorso infruttuosamente tale termine, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di credito ed è da questo evento che inizia a decorrere il termine (anch'esso quinquennale) di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo contabile.

Venendo al caso di specie, considerato che i crediti per canoni demaniali contestati dalla Procura al punto sub A) della citazione si riferiscono al periodo 2004-2009 e tenuto conto dell'effetto interruttivo della prescrizione connesso alla notifica dell'invito (eseguita il 17.11.2014 nei confronti di CAPOGRECO e NERLI e l'11.11.2014 nei confronti nei confronti di LEARDI e SQUILLANTE), ne consegue che i crediti maturati in epoca successiva al novembre 2004 sicuramente non sono coperti da prescrizione.

Rispetto quindi ai crediti anteriori, per uniformità di trattazione il

Collegio ritiene comunque utile il ricorso al principio della ragione più liquida, che consente di affrontare prioritariamente il merito della causa tralasciando di esaminare i diversi profili di rito che ne costituirebbero l'antecedente logico-giuridico.

[3] Passando alla trattazione del merito, la Sezione procede alla valutazione delle singole fattispecie di danno [ad eccezione di quello sub D), in ragione della nullità parziale già illustrata al punto 2.3] nell'ordine seguito nell'atto di citazione, tenuto conto, in relazione alla quota di danno sub A), dell'elenco dei crediti contenuto nell'allegato alla memoria della Procura del 26.2.2015, depositata in sede di reclamo nell'ambito del giudizio cautelare.

3.1. La prima fattispecie di danno riguarda l'omessa riscossione dei residui attivi iscritti negli anni 2004-2009 a titolo di concessioni demaniali, diritti di approdo e diritti di *security*, riquantificato dalla Procura, all'esito di quanto emerso nel giudizio cautelare nella fase di reclamo (cfr. memoria del 26.2.2015), in:

- € 3.361.262,20-, di cui € 2.623.279,60 per crediti non riscossi (€ 2.580.446,59 per i canoni demaniali; € 19.064,25 per diritti di approdo; € 23.768,76 per diritti di *security*) ed € 737.982,60 per crediti attivi stralciati [1^ ipotesi];

- ovvero in € 2.501.728,37-, di cui € 1.763.745,77 per crediti non riscossi (1.720.912,76 per canoni demaniali; € 19.064,25 per diritti di approdo; € 23.768,76 per diritti di *security*) ed € 737.982,60 per residui attivi stralciati [2^ ipotesi].

Nell'ambito della voce di danno in esame, la Procura, nell'atto di

citazione, contestava anche interessi e rivalutazione per un totale di € 788.352,51-, computati sul danno prima della rimodulazione in fase cautelare.

Una successiva rideterminazione della posta di danno è stata effettuata nel corso dell'udienza di discussione, essendo state riscosse *medio tempore* gran parte delle somme.

La quota di danno ancora da riscuotere ammonterebbe, pertanto, ad € 123.159,29.

Prendendo le mosse dal quadro normativo di riferimento, la Sezione rileva che l'articolo 13 l. 20.1.1994, n. 84 recante il "*Riordino della legislazione in materia portuale*" stabilisce che "*le entrate delle autorità portuali [oggi di sistema portuale] sono costituite: a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 [...]; b) da eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b); [...] dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate [...]; d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici; e) da entrate diverse; e-bis) da diritti di porto*".

La disciplina che regola la procedura di entrata, anche in relazione alla ripartizione delle competenze e alle connesse responsabilità, è contenuta per l'Autorità di Napoli nel "*Regolamento di amministrazione e contabilità*" del dicembre 2007 (approvato dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti il 6.12.2007) e nel “*Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell'Autorità Portuale di Napoli*” (approvato con delibera n. 26/2006).

Ciò premesso, ancor prima di valutare il profilo dell'antigiuridicità della condotta contestata dalla Procura agli odierni convenuti, ritiene la Sezione di dover partire dalla verifica della sussistenza delle singole voci di danno e delle sue rimodulazioni in relazione alla voce sub A).

**3.1.1.** Per i crediti iscritti tra i residui attivi non riscossi relativi al periodo 2004-2009 per **canoni demaniali** -iscritti al **capitolo 16** del bilancio dell'Ente, pari ad € **2.580.446,59**- gli esiti della verifica tecnica svolta dalla RTS di Napoli (cfr. relazione del 22.10.2018) e le informazioni fornite dall'Autorità il 17.10.2018 sui piani di rateizzo hanno fatto emergere le seguenti risultanze:

**- crediti medio tempore incassati (€ 2.253.070,25)**

Si tratta, in particolare, dei crediti dovuti da Lauro spa (fattura n. 359/2005 di € 439,41), TERMINAL Napoli spa (fatture: n. 1850/2007 di € 64.881,65; nn. 710, 1252, 145, 1408, 174 e 1717 del 2008, di complessivi € 841.153,75; nn. 882, 1725 e 2394 del 2009, per complessivi € 516.695,56), CONATECO spa (fatture nn. 1078, 1520, 1799, 239, 474, 235 e 475 del 2009, per complessivi € 767.213,67) e SOTECO srl (fattura n. 1795/2009 di € 62.986,21).

Dalla relazione prodotta dall'Autorità il 17.10.2018 è emerso che le fatture di TERMINAL Napoli Spa, SOTECO srl e CONATECO spa, sopra riportate, erano state inserite nei piani di rateizzo presentati dalle

società con istanze, rispettivamente, del 28.10.2011, 29.9.2010 e 10.11.2010, nelle quali vi era un espresso riconoscimento di debito da parte dei soggetti debitori.

A seguito della presentazione di tali istanze il Presidente DASSATTI, con delibere n. 543, n. 28 e n. 396 del 2011, ha accordato il rateizzo secondo i piani di ammortamento allegati ai singoli provvedimenti, che prevedevano il pagamento della sorte capitale e degli interessi legali, oltre al rilascio di una polizza fideiussoria o bancaria.

Dagli esiti della verifica tecnica, in particolare dalla tabella n. 1 allegata alla nota della RTS di Napoli del 22.10.2018, è emerso che i canoni demaniali richiesti dall'Autorità con le predette fatture sono stati incassati, così come dimostrato dalle reversali di incasso che l'Organo al quale è stata demandata la verifica tecnica attesta di aver esaminato.

Osserva la Sezione che l'inserimento delle predette fatture nei piani di rateizzo approvati con delibera dall'Autorità, nonché il loro incasso intervenuto *medio tempore*, dimostrano la carenza di attualità del danno alla data dell'atto di citazione e, allo stato, addirittura l'inesistenza del pregiudizio ipotizzato dalla Procura e dalla stessa riquantificato in corso di causa nell'importo di € 2.253.370,25.

Va solo chiarito, rispetto alla fattura relativa alla Lauro spa, che il suo importo di € 439,41 è tale da far escludere responsabilità quanto meno in termini di esistenza dell'elemento soggettivo; senza dimenticare quanto si dirà al successivo punto 3.3., con riguardo all'articolo 43, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità

dell'Autorità, in tema di riduzione o eliminazione dei residui attivi;

**- crediti insussistenti (€ 2.182,06)**

Nel predetto importo è ricompresa la fattura n. 6262 del 5.5.2004 emessa nei confronti della SIOMI (Società Italiana Opere Marittime) srl nell'importo complessivo di € 5.861,47-, che risulta in parte incassato per la quota di € 4.117,03 con reversale n. 526 del 15.4.2005. Il restante importo di € 1.774,44 è stato annullato con nota di credito n. 6674 del 20.4.2005, a sua volta adottata a seguito dell'emissione della nota n. 128 del 14.4.2005 da parte dell'Area Istituzionale Ufficio Demanio rispetto a un credito di € 1.744,44 vantato dalla SIOMI srl per il canone demaniale relativo al 2003.

La regolarizzazione contabile di tale partita creditoria è stata effettuata solo nel 2014, con reversale n. 1688 e mandato di pagamento n. 759, entrambi del 27.11.2014.

Nel predetto importo è, altresì, ricompresa la fattura n. 6310 del 13.12.2004 di € 437,62 emessa nei confronti dell'Ass. Europea popolare, che è stata pagata in data 19.1.2005.

Tali risultanze consentono alla Sezione di escludere anche detta quota di pregiudizio dal danno contestato dalla Procura;

**- crediti cancellati a seguito di riaccertamento dei residui attivi**

Nella verifica tecnica svolta dalla RTS di Napoli sono state analizzate le delibere di diversi organi dell'Autorità (Comitato Portuale, Comitato di Gestione, Presidente), di seguito illustrate, aventi ad oggetto la cancellazione di crediti contenuti nell'elenco allegato alla memoria della Procura del 26.2.2015:

\*) con delibera del Comitato portuale n. 26 del 23.9.2014 sono stati cancellati crediti per canoni demaniali per € 145.990,18 in quanto le fatture nn. 141 e 249 del 2006, 811 e 417 del 2007, 889 del 2008, 95 e 388 del 2009 erano state emesse dall'Autorità nei confronti della Linee Lauro spa, il cui ramo d'azienda relativo all'attività di trasporto marittimo venne acquisito dalla Medmar Navi spa il 30 novembre 2005.

Gli esiti della verifica tecnica, condotti sulla base della documentazione esibita dall'Autorità, hanno fatto emergere che:

a) le fatture relative ai canoni demaniali 2007, emesse nei confronti di Linee Lauro spa (nn. 417 per € 5.647,45 e 811 per € 30.566,00) non furono pagate dall'originario debitore, ma dalla Società cessionaria del ramo d'azienda e i relativi pagamenti furono regolarizzati con reversali nn. 1488 del 7.9.2007 e 1493 del 10.9.2007;

b) con reversali nn. 469/2014 e 945/2015 sono stati incassati gli interessi moratori per tardivo pagamento, rispettivamente, dei canoni dal 2008 al 2012 (fattura n. 1703/2013) e quelli relativi agli anni 2006 e dal 2008 al 2011 (fattura n. 1702/2013), calcolando detti oneri aggiuntivi a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura emessa nei confronti del nuovo soggetto debitore. In particolare, con la fattura n. 1702 del 29.4.2013 gli interessi sono stati calcolati dal 28.6.2013 (60 giorni dopo l'emissione della fattura) e fino al 30.6.2015 (fattura n. 1278 dell'1.7.2015 per € 27.732,41) e con la fattura n. 1703 del 29.4.2013 gli interessi sono stati calcolati dal 28.6.2013 al 2/4/2014 (fattura n. 476 del 3.4.2014 per € 1.700,90);

**\*\*)** con delibera n. 38 del 20.9.2017 il Comitato di gestione ha cancellato residui attivi per € **52.478,30** a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto con la concessionaria Bagno Elena srl finalizzato al componimento bonario di una controversia giudiziaria relativa alla restituzione dei canoni in eccesso versati dalla società nelle annualità 1996/2006;

**\*\*\*)** con delibera del Comitato Portuale n. 3 del 21.1.2016 sono stati cancellati residui attivi per € **3.382,97** concernenti il secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2008, riferiti alla società De Falco e Pisano s.n.c. che era stata autorizzata a utilizzare fino al 31.12.2007 un locale posto al secondo piano dell'edificio sito in Calata V. Veneto del Porto di Napoli, al cui uso però la stessa aveva rinunciato in data 31.3.2008;

**\*\*\*\*)** con delibera del Presidente dell'Autorità n. 18 del 2017 sono stati cancellati residui attivi per € **14.066,25**, vantati nei confronti della Marina di Sant'Antonio srl, in quanto tutti i tentativi esperiti dall'Autorità per il recupero, anche in sede giudiziaria (decreto ingiuntivo con successiva azione esecutiva, istanza di fallimento al Tribunale Fallimentare di Napoli e relativa declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancato superamento della soglia minima per la dichiarazione di fallimento), non hanno sortito alcun effetto;

**\*\*\*\*\*)** con delibera del Comitato Portuale n. 22 del 23 settembre 2014 sono stati cancellati residui per € **9.277,35** riferiti a crediti di importo esiguo *“per i quali i solleciti amministrativi sono risultati inefficaci e ... il costo per l'esperimento di ulteriori azioni (ricerca del*

*debitore e successiva azione legale) supera l'importo da recuperare".*

Anche in relazione a tutti i predetti crediti la Sezione ritiene che manchino i requisiti dell'attualità e della concretezza del danno in quanto gli esiti della verifica tecnica hanno fatto emergere che si tratta di crediti non più costituenti residui attivi per le specifiche ragioni riportate nelle delibere degli organi dell'Autorità con le quali si è provveduto alla loro cancellazione;

**- crediti relativi a indennizzi per occupazioni *sine titulo***

La Sezione, in conformità agli esiti della verifica tecnica della RTS di Napoli, ritiene che non costituiscono voci di danno erariale, per mancanza del requisito dell'attualità, neppure i crediti sorti nel biennio 2008-2009 per i quali l'Autorità ha emesso fatture per l'importo complessivo di € 20.251,75 (pari a 37 fatture riconducibili a 25 debitori) in quanto, trattandosi di crediti ai quali è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, i relativi termini per la riscossione non erano ancora decorsi né alla data della domanda giudiziale né a quella della verifica tecnica;

**- altri crediti non incassati**

a) € 30.040,70: si tratta di un credito per l'indennizzo per occupazioni abusive di demanio marittimo, il cui recupero è stato sollecitato con atti che non si possono ritenere idonei a interrompere il termine di prescrizione perché mancano della firma del ricevente o perché non sono state rinvenute le ricevute di ritorno.

L'Autorità, a seguito dei tentativi infruttuosamente esperiti volti alla

riscossione del credito, ha stipulato in data 10.7.2018 un accordo transattivo con il quale ha rinunciato ad ogni pretesa, a fronte della rinuncia della controparte alle spese legali;

b) € **2.633,8**: si tratta di un credito per canoni demaniali anni 2004-2006, la cui riscossione per l'importo di € 1.878,04 è stata sollecitata con nota del 3.7.2006 prot. n. 886, per la quale vi è prova della ricevuta di ritorno firmata in data 6.7.2006.

I successivi solleciti effettuati nel 2010, 2011, 2017 e 2018 non possono considerarsi atti idonei a interrompere la prescrizione; la pratica risulta trasmessa all'Ufficio legale interno con nota n. 484/2006, ma non sono stati forniti in sede di verifica tecnica ulteriori riscontri;

c) € **3.000,00**: si tratta di un credito per canone demaniale relativo alla fattura n. 824 del 12 giugno 2006, la cui riscossione risulta sollecitata il 29.10.2007 con nota prot. n. 1678 (con regolare ricevuta di ritorno del 5.11.2007) e il 14.1.2008 con nota prot. n. 24 (con regolare ricevuta di ritorno del 16.1.2008).

Gli ulteriori solleciti del 2012 e 2018 non possono considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione perché manca la prova della loro ricezione;

d) € **11.003,75**: si tratta di un credito per canoni demaniali relativo alle fatture nn. 6204 e 6205 del 5 maggio 2004 i cui solleciti, inviati il 15.5.2006, il 19.4.2012 e il 29.8.2018, non possono costituire validi atti interruttivi della prescrizione in quanto non vi è la prova della loro ricezione da parte del destinatario;

e) € **8.823,83**: si tratta di crediti per canoni demaniali anni 2004,

2005, 2006, 2008 e 2009 (per € 6.669,65) e per indennità per occupazione *sine titulo* (€ 2.154,18).

La relativa posizione debitoria sino al 2005 risulta sollecitata con note raccomandate 18.11.2005 n. 7874 (ricevuta di ritorno del 19.12.2005) e 25.7.2006 n. 1013 (ricevuta di ritorno del 27.7.2006), mentre gli ulteriori solleciti fatti in epoca successiva (dal 2012 al 2018) non sono andati a buon fine.

Con nota n. 75 del 7.11.2006 tale posizione debitoria è stata trasmessa all'Ufficio legale interno e in data 17.4.2013 l'Ufficio del Demanio ha definito il procedimento di decadenza;

f) **€ 5.503,42**: si tratta di crediti relativi alle fatture nn. 6327 e 6328 del 29.11.2004 per l'utilizzazione della sala conferenze della Stazione Marittima per un evento del giorno 27.9.2004 e per l'utilizzo del Piazzale Angioino per una manifestazione nei giorni 27.9.2004-7.10.2004.

Tale posizione debitoria, seppur validamente sollecitata con nota n. 464 del 6.4.2006, è stata trasmessa, con lettere nn. 5 del 9 maggio 2006 e 76 del 9.11.2006, all'Ufficio legale interno che, pur avendo ottenuto dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo depositato in data 9.6.2008, non ha poi provveduto a notificarlo nel termine di prescrizione decennale;

g) **€ 4.435,66**: si tratta di crediti il cui pagamento è stato richiesto con fatture n. 6289 del 5.5.2004 (€ 2.012,35) e n. 1545 del 22.10.2008 (€ 2.423,31).

Per il medesimo non sussiste un idoneo atto interruttivo della prescri-

zione;

h) € 14.155,03: si tratta di un credito relativo alla fattura n. 1813 del 18.12.2008 per canoni demaniali per occupazione locali presso edificio Stazione Marittima, per il cui recupero sono stati effettuati diversi solleciti, ma che non sono stati riscossi per mancanza di attivo nella massa fallimentare.

Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene infondata la domanda attorea in relazione ai crediti in questione per le seguenti considerazioni.

I crediti sub a) e h) mancano dei requisiti dell'attualità e della concretezza in ragione, il primo, dell'accordo transattivo stipulato tra l'Autorità e il soggetto debitore; il secondo, dei tentativi infruttuosi esperiti per il suo recupero, ivi compresa l'insinuazione nel passivo fallimentare.

I crediti sub b), e) ed f), pur potendo costituire voci di danno erariale conseguente alla loro mancata riscossione, non possono essere addebitati agli odierni convenuti in quanto le relative pratiche sono state trasmesse dall'Area istituzionale all'Ufficio legale interno, al fine di procedere al recupero delle somme in via coattiva.

I crediti sub c), d) e g), pur potendo costituire voci di danno erariale in quanto relativi a canoni demaniali risalenti al maggio 2004, al maggio 2005 e al giugno 2006, per i quali, alla data della domanda giudiziale, il termine quinquennale di prescrizione era decorso (anche perché non interrotto) non possono essere addebitati, per difetto dell'antigiuridicità della condotta e del nesso di causalità, ai presidenti DASSATTI e NERLI. A ben vedere, infatti, tra i compiti spettanti

al Presidente dell'Autorità (elencati nell'articolo 8 l. n. 84/94 e nel regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie di cui alla delibera dell'ex Autorità Portuale di Napoli n. 26/2006), pur se rientra, senza dubbio, quello di monitorare l'andamento complessivo della gestione dei beni demaniali, ivi compreso il regolare pagamento dei canoni concessori, non può altrettanto ritenersi esigibile la gestione delle singole partite creditorie e, in particolare, il pagamento di fatture relative a singole mensilità di canoni concessori. Le medesime considerazioni valgono sia per la posizione del Segretario generale CAPOGRECO, il quale, con ordine di servizio n. 34/2003, ha fornito alle competenti aree dirigenziali dell'Autorità specifici indirizzi e direttive volti a superare le difficoltà operative esistenti nelle procedure di riscossione dei crediti; sia per quella del dirigente dell'Area Istituzionale SQUILLANTE, il quale ha adottato una circolare interna (prot. n. 1/2003 del 2.9.2003) finalizzata a implementare gli adempimenti degli obblighi di controllo sui concessionari da parte degli uffici posti alle sue dipendenze. Nessun addebito di responsabilità può, pertanto, sussistere in relazione alla mancata riscossione di singole partite creditorie.

Quanto alla posizione dei sig.ri BIANCO e LEARDI, dirigenti dell'Area amministrativo-contabile, va riconosciuto che rientra nella competenza di detto Settore (e dell'Ufficio ragioneria in particolare) la emissione delle fatture per i canoni demaniali, la materiale riscossione delle somme, l'applicazione di interessi per ritardato pagamento, la gestione dei residui, il recupero dei crediti scaduti mediante

invio di solleciti inoltrando le pratiche all'Ufficio legale (art. 10 del regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate).

Tuttavia il Collegio ritiene, anche a seguito della verifica tecnica svolta dalla RTS di Napoli, che, pur essendo stata raggiunta la prova che la mancata riscossione dei crediti per canoni demaniali sub c), d) e g) sia riconducibile esclusivamente alla condotta omissiva dei predetti dirigenti *pro tempore*, comunque non possa ravvisarsi nelle loro condotte l'elemento psicologico della colpa grave, dovendosi invero considerare la situazione di disordine amministrativo che riguardava, nel suo complesso, la riscossione dei crediti e la gestione dei residui attivi da parte dell'Autorità.

**3.1.2.** In relazione ai crediti iscritti al capitolo 11 del bilancio dell'Ente tra i residui attivi non riscossi relativi al periodo 2004-2009, pari ad € 19.064,25, per **diritti di approdo**, gli esiti della verifica tecnica svolta dalla RTS di Napoli (cfr. relazione del 22.10.2018) hanno fatto emergere le seguenti risultanze:

- a) tra il 2015 e il 2017 sono stati incassati crediti per un importo di € 4.598,68;
- b) con delibera del Comitato di Gestione del 27 novembre 2017 sono stati cancellati i crediti vantati dall'Autorità nei confronti dell'Agenzia Marittima Gastaldi spa in quanto già addebitati ad un'altra società (Terminal Flavio Gioia spa);
- c) con delibera del Comitato Portuale n. 30 del 16 luglio 2015 è stata disposta la cancellazione del credito pari ad € 3.584,12 in ragione dell'erronea duplicazione della fattura n. 1216 dell'11.5.2009;

d) con delibera del Comitato Portuale n. 22 del 23/9/2014 avente ad oggetto *“Cancellazione residui attivi perenti di importo minimo”* è stata disposta la cancellazione di residui perenti pari ad € 3.417,34 e *“[...] relativi a singole partite di importo minimo per i quali il costo per l’esperimento di ulteriori azioni (ricerca del debitore e successiva azione legale) supera l’importo da recuperare”*;

e) i crediti relativi alle fatture n. 540 del 28 luglio 2005 per € 2.908,20 e nn. 874 e 879 del 21 maggio 2007 per € 252,01 -emesse nei confronti della ESSO ITALIANA srl- sono state cancellati in data 22 settembre 2015 con la motivazione *“accertamenti non in essere ed ereditati da anni passati per errori di software”*;

f) nessuna documentazione è stata ritenuta in relazione a un credito pari ad € 104,63.

Ritiene la Sezione che, dagli esiti della verifica tecnica demandata alla RTS di Napoli, sia emersa l’insussistenza del contestato danno, per carenza del requisito dell’attualità, in relazione a tutti i crediti sopraindicati, in quanto si tratta di crediti riscossi ovvero cancellati per congrue motivazioni; ovvero di crediti per i quali la carenza documentale, riscontrata anche in occasione della verifica tecnica, non consente di raggiungere la prova dell’esistenza di un danno erariale.

**3.1.3.** Infine, per i crediti iscritti al capitolo 12 del bilancio tra i residui attivi non riscossi relativi al periodo 2004-2009, pari ad € 23.768,76 per **diritti di *security***, gli esiti della verifica tecnica svolta dalla RTS di Napoli hanno fatto emergere le seguenti risultanze:

a) il credito di € 12.556,00 relativo alla fattura n. 1494 del 20.12.

2006 è stato incassato con reversale n. 604 del 21.4.2016;

b) il credito di € 841,84 relativo alla fattura n. 874 del 6.4.2009 è stato incassato a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria e il relativo bonifico è stato ricevuto il 17.10.2018;

c) il credito di € 1.021,00 relativo alla fattura n. 1216/1217 dell'11 maggio 2009 è stato cancellato con delibera del Comitato Portuale n. 30 del 16 luglio 2015 a causa della duplicazione della fattura n. 1216 dell'11.5.2009;

d) nessuna documentazione è stata esibita dall'Autorità per i crediti relativi alla fattura n. 16 del 30 novembre 2007 per € 1.722,39 e alle fatture n. 17 e n. 19 del 3 dicembre 2007 per € 7.456,37 (emesse nei confronti della Medmar Navi spa) e alla fattura n. 875 del 6 aprile 2009 per € 171,16 (emessa nei confronti della SIDEMAR spa).

Anche in relazione alla fattispecie in esame, ritiene la Sezione che, dagli esiti della verifica tecnica demandata alla RTS di Napoli, sia emersa l'insussistenza del danno contestato, per carenza del requisito dell'attualità, in relazione sia ai crediti *medio tempore* incassati o annullati per congrue ragioni, sia ai crediti in relazione ai quali la carenza documentale riscontrata anche in occasione della verifica tecnica non consente di ritenere provata la sussistenza di un danno erariale.

**3.2.** L'insussistenza dell'ulteriore sottovoce di danno, costituita dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria sui crediti per canoni demaniali, diritti di approdo e diritti di *security*, quantificata nell'atto di citazione in € 788.352,51, consegue in via derivata alla

insussistenza della voce di danno di cui costituisce una voce accessoria e dipendente.

**3.3.** L'ultima sottovoce del danno sub A), pari ad € 727.464,23, è stata riferita ai residui attivi stralciati nel 2013 in sede di riaccertamento *ex art.* 43, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, divenuti inesigibili, secondo le prospettazioni attoree, per colpevole inerzia dell'ente creditore.

Partendo dalla disamina del **credito nei confronti di T.M.S. (Trasporti marittimi speciali) srl in liquidazione**, già Alilauro spa, pari ad € 202.369,91 relativi a canoni per l'occupazione di aree demaniali, va rilevato che la cancellazione è stata disposta con delibera del Comitato portuale n. 11 del 16 luglio 2013 a seguito dell'ammissione dell'Autorità, disposta con decreto del Tribunale di Napoli del 21.4.2011, alla procedura di concordato preventivo a carico della società debitrice e del conseguente pagamento di € 58.849,12 che, come ha attestato l'Ufficio legale dell'Ente con nota n. 168 del 6.6.2013, rappresenta la percentuale chirografaria (20%) riconosciuta nell'ambito della procedura.

Viceversa, la Procura contabile ha ritenuto che il predetto credito costituisca danno erariale in quanto, riferendosi alle annualità 2005 e 2006, *“il negligente non attivarsi, in violazione dei precisi disposti regolamentari, per procedere alla esazione nel rispetto dei termini ha concorso alla realizzazione del danno rappresentato dalla sopravvenuta inesigibilità”* (cfr. memoria della Procura in sede di convalida di sequestro del 3.12.2014, pagg. 23 e 24).

Le difese dei convenuti LEARDI e BIANCO, già in sede cautelare, eccepivano che l'Autorità avrebbe posto in essere tutte le attività di competenza, adottando diversi atti interruttivi della prescrizione, ai quali la Procura ha ritenuto di non attribuire tale effetto in quanto in essi mancherebbe la descrizione delle fatture di cui si richiedeva il pagamento.

Osserva, invece, la Sezione che la mancata riscossione dei canoni demaniali ipotizzata dalla Procura a carico degli odierni convenuti non consegue a una negligente e inerte condotta di costoro perché, oltre ai solleciti di pagamento del credito maturato nei confronti della società debitrice (cfr. note 7723 del 15.11.2015 - all. n. 37 memoria LEARDI del 20.1.2016), sono versati in atti sia la nota n. 149 del 9.10.2008 (allegato 42 memoria LEARDI del 20.1.2016) con la quale è stata trasmessa la posizione all'Ufficio legale al fine di attivare le procedure per il recupero del credito; sia la nota n. 1172 del 16.9.2011 con la quale il Segretario generale, in rappresentanza dell'Autorità, aveva manifestato il voto contrario all'ammissione della procedura di concordato preventivo al fine di salvaguardare la posizione creditoria (all. n. 43 memoria LEARDI del 20.1.2016).

La cancellazione del credito di **€ 25.739,29 nei confronti della TERMINAL NAPOLI spa** è stata disposta con delibera del Comitato Portuale n. 22 del 7 ottobre 2013 per la doppia fatturazione del canone demaniale dovuto per la medesima area della Stazione marittima da parte della predetta società, concessionaria dell'intero edificio con atto 124/2005 rep. 4347 del 10.1.2005 per il periodo 2005-2035, e

della società General Shipchandler, concessionaria solo di una porzione.

Viceversa, secondo la Procura, lo stralcio della predetta somma dal coacervo dei residui attivi configurerebbe un danno sia perché non risulterebbe comprovato che si trattava del medesimo locale oggetto della concessione alla TERMINAL Napoli spa, sia perché mancherebbe l'attestazione dell'avvenuto pagamento della fattura n. 1479 del 16.10.2008 emessa dall'Autorità a carico della General Shipchandler.

Ritiene la Sezione che l'insussistenza del danno in esame risulti provata -oltre che dalla planimetria dei beni dati in concessione alla TERMINAL Napoli spa [cfr. all n. 45 memoria LEARDI del 20.1.2016, dalla quale è possibile ricavare la presenza, al n. 40 del piano terra, di un locale denominato Soc. Generale Shipchandler]- dall'emissione della fattura n. 1497/2008 nei confronti della predetta società [il cui importo, come si desume dallo "*estratto conto clienti*" (all. n. 46 alla memoria LEARDI del 20.1.2016) e dalle reversali di incasso (all. n. 47 alla memoria LEARDI del 20.1.2016), risulta regolarmente incassato] e, infine, dalla relazione istruttoria del responsabile del procedimento del 12.9.2013 il quale, attesta l'avvenuto incameramento del canone da parte del terzo occupante.

Anche la cancellazione del **credito di € 485.471,12 nei confronti della TERMINAL NAPOLI spa**, disposta con delibera del Comitato Portuale n. 14 del 16 luglio 2013, è stata giustificata dalla doppia fatturazione dei canoni dovuti per l'occupazione di locali della Stazione marittima da parte della società e di terzi occupanti porzioni della

medesima area (Orfé Costruzioni, US Navy e Consulich).

Secondo la prospettazione attorea, lo stralcio del predetto credito costituirebbe una fattispecie di danno erariale perché non vi sarebbe la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse nei confronti dei terzi occupanti.

Ritiene, viceversa, la Sezione che, anche in relazione al credito in esame, non sia configurabile la sussistenza del nocumento patrimoniale ipotizzato dalla Procura attrice in danno dell'Autorità, considerato che le fatture emesse nei confronti dei terzi occupanti sono state regolarmente incassate [come risulta dimostrato dagli estratti conto relativi ai debitori US Naval, Orfè e Cosulich; dalle reversali d'incasso; dall'attestazione dell'avvenuto incameramento, rilasciata dal responsabile del procedimento il 9.7.2013, documenti tutti versati in atti (all. n. 51 e 52 alla memoria di costituzione LEARDI del 20.1.2016)].

Infine, la cancellazione dei **crediti di modesta entità per l'importo complessivo di € 26.241,11**, disposta con delibera del Comitato Portuale n. 22 del 7.10.2013 in relazione a crediti derivanti da fatture di basso importo, non costituisce, ad avviso della Sezione, una voce di danno perché è conforme, come già rilevato in sede di reclamo nell'ordinanza n. 370/2015, all'articolo 43, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, che consente la riduzione o eliminazione dei residui attivi *“soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare”*.

**3.4** La seconda fattispecie di danno riguarda la mancata disponibilità da parte della stessa Autorità di ingenti somme da destinare a finalità di pubblico interesse, conseguente alla mancata riscossione dei crediti di cui ai residui attivi relativi al periodo 2010-2013, per un ammontare complessivo di € 324.562,42. Tale voce di danno è stata addebitata al DASSATTI, in qualità di Presidente p.t. dal 4.2.2009 al 21.3.2013, al BIANCO e al LEARDI, quali dirigenti p.t. dell'Area amministrativo-contabile.

La Sezione non ritiene fondata la domanda attorea in relazione a tale voce di danno sia in quanto non sono state analizzate le ragioni sottostanti alla mancata riscossione dei crediti relativi ai residui attivi di più recente formazione (in quanto riferiti agli anni 2010/2013); sia per la genericità della contestazione secondo cui le predette somme sarebbero state *“idonee a garantire una migliore e più efficace ed efficiente gestione degli interessi pubblici di istituto”*.

**3.5** La terza fattispecie di danno si riferisce alla mancata disponibilità di somme da parte dell'Autorità per l'utilizzazione da parte della CONATECO Spa di due gru *portainers* nel periodo 2008-2013, durante il quale non era stato formalizzato nessun atto di concessione.

Tale voce di danno -quantificato in via equitativa in € 170.789,28-, prendendo a parametro di riferimento il rendimento di titoli di Stato annuali- è stato imputato alla condotta omissiva dei Presidenti NERLI (21.2.2000 - 4.12.2008) e DASSATTI (4.2.2009 - 21.3.2013), per non aver tempestivamente formalizzato l'atto di concessione; nonché ai dirigenti dell'Area amministrativo-contabile LEARDI (dal 1.3.2004 in

poi) e BIANCO (dal 1998 al 31.5.2005) i quali, nell'esecuzione degli obblighi di vigilanza sulla riscossione delle entrate dell'Autorità, non avrebbero sollecitato il Presidente a emettere un valido titolo giuridico in base al quale l'Autorità avrebbe potuto legittimamente pretendere la riscossione del canone.

L'insussistenza di tale voce di danno nei termini prospettati dalla Procura discende dalla ricostruzione dei fatti relativi alla vicenda *de qua*, operata dalla Guardia di Finanza nella relazione ispettiva del 6.10.2014 (all. n. 16), dalla difesa dei convenuti ai quali il pregiudizio è stato addebitato e dalla documentazione da questi ultimi depositata a supporto delle rispettive difese.

È stato, infatti, dimostrato che l'Autorità, a seguito dell'immissione in possesso in via anticipata delle gru in data 1.3.2007 e 4.6.2007, aveva emesso le fatture (n. 641/2010 per il periodo 2007 - 31.1.2010; n. 3909/2011 per l'anno 2011; n. 1068/2012 per l'anno 2012) contenenti la determinazione del canone provvisorio su base annua, tenuto conto del costo di acquisto e della durata del bene ipotizzata in un ventennio.

A seguito delle richieste di differimento del pagamento delle suddette fatture, avanzata da CONATECO spa, nel contratto di concessione, rogitato in data 22.1.2013, è stato determinato il canone dal 2013 al 2027 -comprensivo anche del periodo 2007/2013- maggiorato di interessi per il ritardato pagamento degli oneri relativi ad annualità pregresse, per una somma pari ad € 225.125,07.

Con delibere nn. 12/2011 e 14/2013 il Comitato Portuale ha disposto

la cancellazione delle fatture sopraindicate emesse nel 2010-2012 per la riscossione dei canoni di concessione.

Per il recupero delle somme dovute sino al 2014 e non corrisposte dalla CONATECO spa, per un importo complessivo di € 2.355.108,92, l'Autorità ha avviato la procedura per la riscossione coattiva del credito vantato, ottenendo nel 2015 dall'Autorità giudiziaria ordinaria un decreto ingiuntivo opposto dalla società concessionaria e ha ottenuto, in relazione all'atto di sottoscrizione della concessione, una garanzia fideiussoria.

Alla luce di tali circostanze, ritiene la Sezione che la domanda attorea relativa alla voce di danno in esame debba essere rigettata in quanto il riconoscimento degli interessi legali sulla sorte capitale (canone concessione), entrambi dovuti per il periodo di utilizzazione dei beni da parte della CONATECO spa in assenza di titolo giuridico, abbia compensato il mancato introito di somme spettanti all'Autorità in relazione alla concessione *de qua*, non rendendo configurabile l'ipotizzato danno erariale costituito dal rendimento di somme indisponibili per un determinato lasso temporale.

4. In conclusione, i convenuti Pietro CAPOGRECO, Luciano DASSATTI, Francesco NERLI, Dario LEARDI, Ciro BIANCO ed Emilio SQUILLANTE debbono essere assolti per l'infondatezza delle contestazioni mosse, sotto il profilo dell'assenza di attualità del danno, di condotta anti-giuridica e di colpa grave in relazione alle diverse fattispecie di danno contestate.

5. In relazione alla regolazione delle spese di giudizio per le fasi del

giudizio cautelare, così come disposto da questa Sezione nell'ordinanza n. 350/2017, e del giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 e 3, C.G.C. si dispone:

a) la compensazione parziale delle spese, nella misura del 50 per cento, per il PORCIANI in ragione della definizione della controversia su questione pregiudiziale, oltre che della sua partecipazione al solo giudizio di merito, liquidando in suo favore e a carico dell'Autorità l'importo di € 2.000,00, oltre spese generali al 5%, IVA e CPA;

b) la liquidazione, in favore di ciascuno dei convenuti assolti nel merito per le voci di danno sub A), B) e C) e, in via pregiudiziale, per la voce di danno sub D), tenuto conto anche della circostanza che molti dei crediti inizialmente contestati dalla Procura sono stati *medio tempore* incassati dall'Autorità, dell'importo di € 4.000,00 per il CAGRECO, € 7.000,00 per il DASSATTI, € 4.000,00 per il NERLI; € 5.500,00 per il BIANCO; € 5.000,00 per lo SQUILLANTE, oltre spese generali al 5%, IVA e CPA.

5. Nulla per le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inammissibilità della citazione nei confronti del sig. Stefano PORCIANI, nonché in relazione alla voce di danno sub D) nei confronti di tutti gli altri convenuti;

- rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione indicate in motivazione, punto 2.3. sub a) e b) e di prescrizione;
  - assolve i sig.ri Pietro CAPOGRECO, Luciano DASSATTI, Francesco NERLI, Dario LEARDI, Ciro BIANCO ed Emilio SQUILLANTE da ogni addebito per le fattispecie di danno sub A), B) e C);
  - dispone la compensazione parziale, nella misura del 50 per cento, delle spese per diritti ed onorari in favore del sig. Stefano PORCIANI, liquidando quindi a tale titolo, a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l'importo di € 2.000,00, oltre spese generali (5%), IVA e CPA;
  - liquida, in favore di ciascuno dei convenuti assolti e a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale -per le spese per diritti ed onorari del giudizio cautelare e del giudizio di merito- gli importi di € 4.000,00 per Pietro CAPOGRECO, € 7.000,00 per Luciano DASSATTI, di € 4.000,00 per Francesco NERLI, di € 5.500,00 per Dario LEARDI, di € 5.500,00 per Ciro BIANCO, di € 5.000,00 per Emilio SQUILLANTE, oltre spese generali (5%), IVA e CPA, come per legge.
- Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 26.9.2019 e del 19.12.2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

*Benedetta Cossu*

*Salvatore Nicoletta*

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti dei soggetti convenuti.

IL PRESIDENTE

*Salvatore Nicoletta*

(firma digitale)

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi dei soggetti convenuti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

*Beatrice Montecuolo*

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22/06/2020

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

*Beatrice Montecuolo*

(firma digitale)